



**TESTO COORDINATO
LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118
LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI
IN REPUBBLICA**

(Aggiornato al 01/06/2018)

Testo coordinato con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, dal Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204, dalla Legge 26 luglio 2012 n. 91, dalla Legge 30 luglio 2015 n. 118, dal Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, dalla Legge 7 agosto 2017 n.94, dalla Legge 29 settembre 2017 n.115 e dalla Legge 21 dicembre 2017 n.147

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

- [Regolamento 16 settembre 1946 n. 48](#)
- [Legge 13 aprile 1976 n.9](#)
- [Decreto 26 aprile 1976 n.15](#)
- [Legge 11 febbraio 1983 n.15](#)
- [Legge 14 novembre 1985 n.142](#)
- [Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
- [Decreto 30 giugno 1992 n.47](#)
- [Legge 15 dicembre 1994 n.110](#)
- [Legge 19 luglio 1995 n. 87](#)
- [Legge 4 settembre 1997 n.95](#)
- [Decreto 7 ottobre 1997 n.111](#)
- [Legge 24 febbraio 2000 n. 22](#)
- [Legge 30 novembre 2000 n.114](#)
- [Legge 25 luglio 2003 n.97](#)
- [Legge 25 maggio 2004 n.69](#)
- [Legge 17 giugno 2004 n.84](#)
- [Legge 29 settembre 2005 n. 131](#)
- [Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Legge 27 gennaio 2006 n.22](#)
- [Legge 17 giugno 2008 n.92](#)
- [Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103](#)
- [Legge 28 giugno 2010 n.118](#)
- [Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186](#)
- [Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3](#)
- [Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.91](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.160](#)
- [Decreto Legge 28 dicembre 2011 n.204](#)
- [Legge 26 luglio 2012 n. 91](#)
- [Legge 26 giugno 2013 n.71](#)
- [Legge 3 aprile 2014 n. 48](#)
- [Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63](#)
- [Legge 22 luglio 2014 n. 114](#)



- [Decreto Delegato 27 luglio 2014 n.116](#)
- [Legge 19 settembre 2014 n.147](#)
- [Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n.10](#)
- [Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32](#)
- [Legge 31 marzo 2015 n.44](#)
- [Legge 30 luglio 2015 n.118](#)
- [Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5](#)
- [Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30](#)
- [Regolamento 6 aprile 2016 n.6](#)
- [Legge 21 dicembre 2016 n. 144](#)
- [Decreto Delegato 23 marzo 2017 n.34](#)
- [Legge 7 agosto 2017 n.94](#)
- [Legge 29 settembre 2017 n.115](#)
- [Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137](#)
- [Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)



TESTO COORDINATO
LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118
LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI
IN REPUBBLICA

TITOLO I
(PRINCIPI GENERALI)

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme.¹

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
 - b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, stipulato dall'Unione Europea nel 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) lavoratore transfrontaliero: lavoratore straniero dipendente, occupato in territorio, non in possesso di residenza o di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, residente o domiciliato o soggiornante nella Repubblica Italiana ove fa ritorno ogni giorno;
 - d) lavoratore migrante: lo straniero che per esigenze lavorative emigri temporaneamente o definitivamente nella Repubblica di San Marino dal Paese di origine;
 - e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) Stato di appartenenza: Stato estero di cui lo straniero è cittadino o in cui è regolarmente residente o soggiornante;

¹ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme in materia di permanenza degli stranieri in Repubblica.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 1:

1. L'articolo 1 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme."



- g) Stato di provenienza: Stato dal quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica;
- h) residenza anagrafica: la residenza in Repubblica risultante dai registri dell'anagrafe;
- i) residenza effettiva: la residenza effettiva in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria;
- l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica attestata dalla Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, lavoro, studio e vacanza all'estero, provvedimento dell'autorità giudiziaria, volontariato internazionale o cause di forza maggiore quando le stesse comportino assenze prolungate dal territorio per oltre sei mesi.²

² **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
- b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, stipulato in data 14 giugno 1985, come successivamente integrato dalla Convenzione di applicazione in data 19 giugno 1990;
- c) lavoratore transfrontaliero: lavoratore straniero dipendente, occupato in territorio, non in possesso di residenza o di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, residente o domiciliato o soggiornante nella Repubblica Italiana ove fa ritorno ogni giorno;
- d) lavoratore migrante: lo straniero che per esigenze lavorative emigri temporaneamente o definitivamente nella Repubblica di San Marino dal Paese di origine;
- e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 6 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive integrazioni e modificazioni;
- f) Stato di appartenenza: Stato estero di cui lo straniero è cittadino o in cui è regolarmente residente o soggiornante;
- g) Stato di provenienza: Stato dal quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica;
- h) residenza anagrafica: la residenza in Repubblica risultante dai registri dell'anagrafe;
- i) residenza effettiva: la residenza effettiva in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria;
- l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 2:

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificate: "1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
- b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, stipulato dall'Unione Europea nel 1985 e successive modifiche ed integrazioni;"

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificata:

"e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive modifiche ed integrazioni;"

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificata:

"l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica attestata dalla Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, lavoro, studio e vacanza all'estero, provvedimento dell'autorità giudiziaria, volontariato internazionale o cause di forza maggiore quando le stesse comportino assenze prolungate dal territorio per oltre sei mesi."



Art. 3

(Diritti e doveri dello straniero)

1. La Repubblica di San Marino riconosce allo straniero comunque presente in territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino sammarinese relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
3. Lo straniero presente in Repubblica ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino, purché non sussistano motivate e gravi ragioni ostative inerenti all'amministrazione della giustizia, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
4. Lo straniero presente in territorio è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla legge.

Art. 4

(Comunicazione dei provvedimenti riguardanti lo straniero)

1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese o araba con preferenza per quella indicata dall'interessato.
2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo l'interessato edotto del contenuto mediante interprete.³

TITOLO II

³ Testo originario (Legge n.118/2010):

"1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola o russa, con preferenza per quella indicata dall'interessato."

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 1:

L'articolo 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

"1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola o russa, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo l'interessato edotto del contenuto mediante interprete."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 3:

1. L'articolo 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:
"Art. 4

(Comunicazione dei provvedimenti riguardanti lo straniero)

1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese o araba con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo l'interessato edotto del contenuto mediante interprete."



(INGRESSO E PERMANENZA IN REPUBBLICA)

Art.5

(Ingresso in Repubblica)

1. L'ingresso e la permanenza in territorio sono consentiti allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente.
2. Ai fini dell'ingresso in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero deve essere inoltre munito di timbro di ingresso in Stato facente parte dell'area Schengen, in regolare corso di validità.
3. Non può fare ingresso in Repubblica lo straniero espulso o allontanato dal territorio, salvo che abbia ottenuto dal Congresso di Stato la necessaria autorizzazione al rientro, e quello segnalato dalle competenti autorità di altri Stati per gravi motivi di sicurezza, ordine pubblico e tutela delle relazioni internazionali.⁴

Art. 6

(Permanenza in Repubblica)

1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a trenta giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.
2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

⁴ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. L'ingresso e la permanenza in territorio sono consentiti allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente.
2. Ai fini dell'ingresso e della permanenza in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno.
3. Non può fare ingresso in Repubblica lo straniero espulso o allontanato dal territorio, salvo che abbia ottenuto dal Congresso di Stato la necessaria autorizzazione al rientro, e quello segnalato dalle competenti autorità di altri Stati per gravi motivi di sicurezza, ordine pubblico e tutela delle relazioni internazionali.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 4:

1. L'articolo 5, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:
"2. Ai fini dell'ingresso in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero deve essere inoltre munito di timbro di ingresso in Stato facente parte dell'area Schengen, in regolare corso di validità."



3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici.⁵

Art.7

(Tipologie dei permessi di soggiorno)

1. I permessi di soggiorno si distinguono in:

- a) turistici;
- b) speciali;
- c) per motivi di lavoro;
- d) ordinari;
- e) straordinari.

2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, interruzione, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. I provvedimenti di rilascio e revoca dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 1, lettere d) ed e) sono adottati dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. I provvedimenti di rinnovo dei medesimi provvedimenti sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri e possono essere adottati solo qualora permangano le condizioni previste dalla legge e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di concessione da parte del Congresso di Stato.

4. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno, è consegnata allo straniero una comunicazione scritta in italiano ovvero, in caso di mancata comprensione di tale lingua, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo o russo, con preferenza per quella indicata dall'interessato. In tale comunicazione sono enunciati i diritti e i doveri dello straniero nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in materia di ingresso e soggiorno in Repubblica.

⁵ Testo originario (Legge n.118/2010):

- 1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a venti giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.
- 2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.
- 3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 5:

1. L'articolo 6 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.6

(Permanenza in Repubblica)

- 1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a trenta giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.
- 2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.
- 3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici.”.



5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la Gendarmeria – Ufficio Stranieri ha facoltà di richiedere all’interessato la documentazione ulteriore che ritenesse necessaria alla definizione della pratica.⁶

Art. 8

(Permesso di soggiorno turistico)

1. Il permesso di soggiorno turistico è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per ragioni di turismo e di visita.
2. Il permesso ha validità non superiore a 90 giorni ogni sei mesi.
3. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico non può svolgere attività lavorativa e non ha diritto all’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato.

⁶ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. I permessi di soggiorno si distinguono in:

- a) turistici;
- b) speciali;
- c) per motivi di lavoro;
- d) ordinari;
- e) straordinari.

2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b), e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. I provvedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 1, lettere d) ed e) sono adottati dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

4. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno, è consegnata allo straniero una comunicazione scritta in italiano ovvero, in caso di mancata comprensione di tale lingua, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo o russo, con preferenza per quella indicata dall’interessato. In tale comunicazione sono enunciati i diritti e i doveri dello straniero nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in materia di ingresso e soggiorno in Repubblica.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 2:

L’articolo 7, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“3. I provvedimenti di rilascio e revoca dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 1, lettere d) ed e) sono adottati dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. I provvedimenti di rinnovo dei medesimi provvedimenti sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri e possono essere adottati solo qualora permangano le condizioni previste dalla legge e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di concessione da parte del Congresso di Stato.”.

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 3:

Dopo il comma 4, dell’articolo 7, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è inserito il seguente comma:

“5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la Gendarmeria – Ufficio Stranieri ha facoltà di richiedere all’interessato la documentazione ulteriore che ritenesse necessaria alla definizione della pratica.”.

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 6:

L’articolo 7, comma 2, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, interruzione, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.”.



4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un periodo di tempo superiore a trenta giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da indicarsi in apposito regolamento di attuazione.

5. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.⁷

Art. 9

(Permesso di soggiorno speciale)

1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:

- a) istruzione;
- b) sport;
- c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
- d) culto;
- e) volontariato internazionale.

2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che frequenti un corso di studio legalmente riconosciuto, corsi universitari di

⁷ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Il permesso di soggiorno turistico è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per ragioni di turismo e di visita.

2. Il permesso ha validità non superiore a 90 giorni ogni sei mesi.

3. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico non può svolgere attività lavorativa e non ha diritto all'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato.

4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un periodo di tempo superiore a 20 giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da indicarsi nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 36.

5. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 7:

1. L'articolo 8, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un periodo di tempo superiore a trenta giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da indicarsi in apposito regolamento di attuazione."

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 4 è disciplinato dall'articolo 46.



durata pluriennale, master o dottorati nel territorio della Repubblica di San Marino, per la durata del periodo del corso di studio e, in ogni caso, per non più di un anno rinnovabile.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità ed il relativo permesso per motivi di istruzione sarà regolamentato con le modalità previste in apposito decreto delegato.

4. Il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi è rilasciato ad atleti di interesse nazionale, tecnici o allenatori stranieri, che svolgano attività presso società sportive affiliate al CONS, per la durata massima di undici mesi all'anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato. Agli atleti professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi, in possesso di nulla-osta al lavoro o di contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato, può essere rilasciato permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato.

5. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione o di sport non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere tale permesso è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattie, infortunio e maternità ed a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno per cura, assistenza, riabilitazione e riposo è rilasciato allo straniero e ad eventuale accompagnatore familiare che intenda usufruire, interamente a proprie spese, di assistenza, cura, riabilitazione o riposo presso l'Ospedale di Stato o presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-riabilitative, socio-assistenziali pubbliche o private sammarinesi per la durata di tutto il periodo di degenza o permanenza presso la struttura.

7. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di studio o per motivi di assistenza, cura, riabilitazione o riposo sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio.

8. Il permesso di soggiorno e la residenza ai Ministri del Culto cattolico sono regolati dall'accordo con la Santa Sede, ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n.47.

9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, il permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri; la richiesta va collegata alla presenza registrata e riconosciuta da parte dell'Autorità competente di una comunità di quel determinato culto.⁸

⁸ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:

- a) istruzione;
- b) sport;



c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
d) culto.

2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che frequenti effettivamente la scuola secondaria superiore e corsi universitari per la durata del periodo del corso di studio e, in ogni caso, per non più di un anno.

3. Nel caso di frequenza di corsi universitari di durata pluriennale, il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione può essere rinnovato alla scadenza, a condizione che lo straniero abbia sostenuto almeno un terzo degli esami previsti nel piano di studi per l'anno accademico precedente.

4. Il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi è rilasciato ad atleti di interesse nazionale, tecnici o allenatori stranieri, che svolgano attività presso società sportive affiliate al CONS, per la durata massima di undici mesi all'anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato. Agli atleti professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi, in possesso di nulla-osta al lavoro o di contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato, può essere rilasciato permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato.

5. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione o di sport non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere tale permesso è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattie, infortunio e maternità ed a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno per cura, assistenza, riabilitazione e riposo è rilasciato allo straniero e ad eventuale accompagnatore familiare che intenda usufruire, interamente a proprie spese, di assistenza, cura, riabilitazione o riposo presso l'Ospedale di Stato o presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-riabilitative, socio-assistenziali pubbliche o private sammarinesi per la durata di tutto il periodo di degenza o permanenza presso la struttura.

7. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di studio o per motivi di assistenza, cura, riabilitazione o riposo sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio.

8. Il permesso di soggiorno e la residenza ai Ministri del Culto cattolico sono regolati dall'accordo con la Santa Sede, ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n.47.

9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, il permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 8:

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificati:

"1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:

- a) istruzione;
- b) sport;
- c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
- d) culto;
- e) volontariato internazionale.

2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che frequenti un corso di studio legalmente riconosciuto, corsi universitari di durata pluriennale,



Art. 10

(Permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato allo straniero al quale sia stato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro permesso di lavoro nei numeri ed alle condizioni previste dalla legge.
2. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere:
 - a) stagionale con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;
 - b) temporaneo con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;
 - c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
 - d) speciale per gli infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, con validità fino a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
 - e) speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanale ripetitiva in territorio, con validità fino a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
 - e-bis) speciale per i dipendenti e i familiari d'Imprese Start Up così come disciplinato dalla Legge 26 giugno 2013 n.71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n.10 e dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32.
3. Il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative del settore turistico, alberghiero, commerciale e agricolo, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19, ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinate legate ad esigenze di carattere stagionale.
4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma, quali, tra le altre, assistente anziani, a persone con disabilità e alla famiglia, individuate nel decreto delegato di cui all'articolo 19 ed al quale, su specifica domanda

master o dottorati nel territorio della Repubblica di San Marino, per la durata del periodo del corso di studio e, in ogni caso, per non più di un anno rinnovabile.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità ed il relativo permesso per motivi di istruzione sarà regolamentato con le modalità previste in apposito decreto delegato.”.

2. Il decreto delegato citato nella modifica del comma 3 è disciplinato dall'articolo 46.

3. L'articolo 9, comma 9, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, il permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri; la richiesta va collegata alla presenza registrata e riconosciuta da parte dell'Autorità competente di una comunità di quel determinato culto.”.



del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinati per un periodo limitato e definito.

5. Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee;
- c) prestazioni economiche vitalizie;
- d) corresponsione degli assegni di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15 e successive integrazioni e modificazioni per i familiari a carico in possesso di permesso di soggiorno ordinario.

6. Ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, lo straniero deve produrre alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri in copia conforme la dichiarazione del datore di lavoro di cui all'articolo 12 ed il nulla osta lavorativo.

7. Il lavoratore migrante stagionale o temporaneo è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed a rientrare nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo. In tal caso ha diritto di precedenza per il rientro in Repubblica nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale o temporaneo rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in territorio per motivi di lavoro.

8. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere rilasciato a lavoratore transfrontaliero.⁹

⁹ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato allo straniero al quale sia stato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro permesso di lavoro nei numeri ed alle condizioni previste dalla legge.

2. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere:

- a) stagionale con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
- b) temporaneo con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente,
- c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente.

3. Il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative del settore turistico, alberghiero, commerciale e agricolo, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19, ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinate legate ad esigenze di carattere stagionale.

4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma e individuate nel decreto delegato di cui all'articolo 19 ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinate per un periodo limitato e definito.

5. Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee,
- c) prestazioni economiche vitalizie;
- d) corresponsione degli assegni di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15 e successive integrazioni e modificazioni per i familiari a carico in possesso di permesso di soggiorno ordinario.



6. Ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, lo straniero deve produrre alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri in copia conforme la dichiarazione del datore di lavoro di cui all'articolo 12 ed il nulla osta lavorativo.

7. Il lavoratore migrante stagionale o temporaneo è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed a rientrare nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo. In tal caso ha diritto di precedenza per il rientro in Repubblica nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale o temporaneo rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in territorio per motivi di lavoro.

8. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere rilasciato a lavoratore transfrontaliero.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 4:

All'articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118, dopo la lettera c) è introdotto quanto segue:

"d) speciale per gli infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, con validità fino a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente."

Legge 26 luglio 2012 n. 91, Articolo 1:

All'articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche, dopo la lettera d) è aggiunto quanto segue:

"e) speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio, con validità fino a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 9:

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificate:

"a) stagionale con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;

b) temporaneo con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato dovrà presentare una nuova domanda;"

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e)-bis:

"e-bis) speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up così come disciplinato dalla Legge 26 giugno 2013 n.71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n.10 e dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 10:

1. L'articolo 10, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma, quali, tra le altre, assistente anziani, a persone con disabilità e alla famiglia, individuate nel decreto delegato di cui all'articolo 19 ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinati per un periodo limitato e definito."

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30, Articolo 1:

1. L'articolo 10, comma 1, lettera c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;"

Errata corrige al Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30:

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30 – così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per gli affari Esteri in data 22 marzo 2016 (prot.32389/2016) – all'articolo 1, comma 1, dello stesso è stato indicato "L'articolo 10, comma 1, lettera c) della Legge n.118/2010" anziché "L'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010 ..."



Art. 10-bis

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro è rilasciato allo straniero che partecipi a uno di tali programmi ai sensi delle intese concluse tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19 e nei limiti e nelle condizioni previste da dette intese.

2. Lo straniero, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso le vie diplomatiche, potrà iscriversi a un'apposita lista predisposta dall'Ufficio del Lavoro e potrà ottenere un nulla osta lavorativo per la durata massima di dodici mesi, dei quali non più di sei per ogni datore di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro può avere durata massima di dodici mesi e non è rinnovabile.

Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro, in possesso di un nulla-osta di lavoro, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e per il pericolo di validità del nulla-osta, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee.¹⁰

La formulazione corretta del suddetto articolo 1 è pertanto la seguente:

"Art. 1

1. L'articolo 10, comma **2**, lettera c) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;"

¹⁰ **Testo originario Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 11:**

1. Dopo l'articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 10-bis:

"Art. 10-bis

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro è rilasciato allo straniero che partecipi a uno di tali programmi ai sensi delle intese concluse tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19 e nei limiti e nelle condizioni previste da dette intese.

2. Lo straniero, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso le vie diplomatiche, potrà iscriversi a un'apposita lista predisposta dall'Ufficio del Lavoro e potrà ottenere un nulla osta lavorativo per la durata massimo di dodici mesi, dei quali non più di sei per ogni datore di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro può avere durata massima di dodici mesi e non è rinnovabile.

Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro, in possesso di un nulla-osta di lavoro, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e per il pericolo di validità del nulla-osta, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee."



Art. 10-ter

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) convivente more uxorio;

c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un'agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.

6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.¹¹

¹¹ **Testo originario Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 12:**

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Alla Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

"Art. 10-ter

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)



Art. 11

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per una quota pari almeno al 25%, amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali operante nei settori di investimento di cui alle lettere a), b), f), g), h) ed i) dell'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, a seguito del giudizio del Comitato Tecnico Valutatore di cui all'articolo 17 della Legge n.71/2013.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) convivente more uxorio; c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un'agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.

6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.”.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 78, comma 4:

4. L'articolo 10-ter, comma 1 della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 12 della Legge n.115/2017 è così modificato:

“1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.”.



2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di dodici mesi all'anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.

4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall'armatore ovvero dal marittimo.

5. La Gendarmeria e/o i preposti uffici della Pubblica Amministrazione in collaborazione con l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima avrà cura di accertare che il personale di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente articolo sia congruo alle dimensioni e tipologia di imbarcazione.¹²

¹² Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, previa concessione del nulla - osta al lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro.

2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di 11 mesi all'anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.

4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall'armatore ovvero dal marittimo.

5. La Gendarmeria avrà cura di accertare che il personale di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente articolo sia proporzionato alle dimensioni del natante.

Modifiche legislative:

Legge 26 luglio 2012 n.91, Articolo 2:

L'articolo 11, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

"1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 12:

1. L'articolo 11 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:
"Art. 11

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di dodici mesi all'anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.

4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall'armatore ovvero dal marittimo.

5. La Gendarmeria e/o i preposti uffici della Pubblica Amministrazione in collaborazione con l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima avrà cura di accertare che il



Art. 12

(Nulla osta al lavoro per lavoratori migranti subordinati)

1. Ai fini del rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore subordinato migrante, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di avviamento al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio del Lavoro dichiarazione contenente:
 - a) garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore;
 - b) informazioni relative alle mansioni cui sarà adibito il lavoratore straniero ed impegno da parte del datore di lavoro di comunicare ogni variazione concernente il rapporto lavorativo, comunque nell'ambito delle tipologie lavorative di cui all'articolo 19;
 - c) garanzia da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di appartenenza del lavoratore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata su appositi moduli disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere resa personalmente dall'interessato alla presenza di un funzionario del suddetto Ufficio.
3. Il rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore migrante avviene da parte dei competenti Organi ed Uffici pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato di cui all'articolo 19.
4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso, non per turismo, in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.¹³

personale di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente articolo sia congruo alle dimensioni e tipologia di imbarcazione.”.

¹³ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Ai fini del rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore subordinato migrante, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di avviamento al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio del Lavoro dichiarazione contenente:
 - a) garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore,
 - b) informazioni relative alle mansioni cui sarà adibito il lavoratore straniero ed impegno da parte del datore di lavoro di comunicare ogni variazione concernente il rapporto lavorativo, comunque nell'ambito delle tipologie lavorative di cui all'articolo 19;
 - c) garanzia da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di appartenenza del lavoratore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata su appositi moduli disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere resa personalmente dall'interessato alla presenza di un funzionario del suddetto Ufficio.
3. Il rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore migrante avviene da parte dei competenti Organi ed Uffici pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato di cui all'articolo 19.
4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di transito in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 5:

L'articolo 12, comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:



Art. 13

(Permesso di soggiorno ordinario)

1. Il permesso di soggiorno ordinario può essere concesso allo straniero per esigenze di ricongiungimento familiare e la durata è legata alla durata della residenza del primo soggetto della famiglia a favore del quale è stata rilasciata.

2. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio,

b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso, ovvero dalla data in cui il beneficiario ha maturato i requisiti.

2 bis. Il requisito richiesto al fine del ricongiungimento familiare di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere esistente al momento del primo rilascio e non nei successivi rinnovi.

3. Il permesso di soggiorno ordinario può inoltre essere rilasciato a persona convivente *more uxorio* con cittadino o straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi. Gli interessati non devono essere coniugati ovvero, in caso di coniugio, devono aver ottenuto la separazione giudiziale. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta anche dal convivente *more uxorio* residente in Repubblica.

4. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito minimo sarà indicato annualmente nel decreto delegato di cui all'articolo 19.

"4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 13:

1. L'articolo 12, comma 4, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

"4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso, non per turismo, in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede."



5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni.

6. [ABROGATO]

7. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie di cui ai superiori commi 2, lettere a), b) e c) e 3 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

8. Qualora gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno ordinario non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, essi sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa valida nel territorio della Repubblica con le caratteristiche che saranno determinate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

9. I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.

10. [ABROGATO]

10-bis. Il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età non superiore a 25 anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purchè non sia coniugato o convivente *more uxorio*, può richiedere il permesso di soggiorno ordinario, purché in presenza dei requisiti di cui alla presente legge.

10-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere il permesso di soggiorno ordinario anche al di fuori dei requisiti di cui al comma 10-bis con provvedimento motivato, qualora sussistano condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel territorio della Repubblica.

10-quater. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno ordinario può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i casi rientranti nei punti b) e c) di cui al comma 2.

10-quinquies. Il permesso di soggiorno ordinario può essere rilasciato a persona convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dell'articolo 15 decorso il periodo di cinque anni continuativi.¹⁴

¹⁴ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Il permesso di soggiorno ordinario può essere concesso allo straniero per esigenze di ricongiungimento familiare e la durata è legata alla durata della residenza del primo soggetto della famiglia a favore del quale è stata rilasciata.

2. Lo straniero residente o in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di permesso di soggiorno continuativo per motivi di lavoro, può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purchè non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, a causa di disabilità e per motivi di studio.

3. Il permesso di soggiorno ordinario può inoltre essere rilasciato a persona convivente *more uxorio* con cittadino o straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi. Gli interessati non devono essere coniugati ovvero, in caso di coniugio, devono aver ottenuto la separazione giudiziale. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta anche dal convivente *more uxorio* residente in Repubblica.



4. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
 - a) di un alloggio adeguato a sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
 - b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito minimo sarà indicato annualmente nel decreto delegato di cui all'articolo 19.
5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
7. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie di cui ai superiori commi 2, lettere a), b) e c) e 3 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
8. Qualora gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno ordinario non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, essi sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa valida nel territorio della Repubblica con le caratteristiche che saranno determinate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 13:

L'articolo 13, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

"2. Lo straniero residente o in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità e per motivi di studio.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso."

Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204, Articolo 1:

Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche sono inseriti i seguenti commi:

"9. I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.

10. Il cittadino divenuto tale per naturalizzazione o per matrimonio può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, di cui al comma 2), lettera b), del presente articolo, per i figli nati precedentemente all'acquisto della cittadinanza sammarinese."

Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204, Articolo 2:

L'articolo 13, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenni alla data della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell'annullamento del matrimonio. La revoca del permesso di soggiorno si intende anche figli nati da altra unione o relazione. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 14:

1. L'articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:



Art. 14

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario rilasciato per tali esigenze dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare in Repubblica.

1-bis. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato altresì alle vittime di tratta e alle vittime di violenza, così come definite dagli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani ratificati dalla Repubblica di San Marino, in considerazione della loro

"2. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio,
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purchè non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso, ovvero dalla data in cui il beneficiario ha maturato i requisiti."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 15:

1. L'articolo 13, comma 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 16:

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 17:

1. Il comma 10 dell'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 18:

1. All'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies:

"10-bis. Il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età non superiore a 25 anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purchè non sia coniugato o convivente *more uxorio*, può richiedere il permesso di soggiorno ordinario, purchè in presenza dei requisiti di cui alla presente legge.

10-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere il permesso di soggiorno ordinario anche al di fuori dei requisiti di cui al comma 10-bis con provvedimento motivato, qualora sussistano condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel territorio della Repubblica.

10-quater. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno ordinario può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i casi rientranti nei punti b) e c) di cui al comma 2.

10-quinquies. Il permesso di soggiorno ordinario può essere rilasciato a persona convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dell'articolo 15 decorso il periodo di cinque anni continuativi."

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, Articolo 2:

1. All'articolo 13 della Legge 118/2010 e successive modifiche dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. Il requisito richiesto al fine del ricongiungimento familiare di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere esistente al momento del primo rilascio e non nei successivi rinnovi."



situazione personale e/o ai fini della loro collaborazione nell'ambito di indagini o di procedimenti penali. Il rilascio è subordinato al parere positivo dell'Authority per le Pari Opportunità che, anche avvalendosi dell'ausilio di uffici e servizi pubblici, potrà effettuare i necessari accertamenti.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo. Può essere rinnovato annualmente fino al permanere delle esigenze di protezione sociale e, per le vittime di tratta e le vittime di violenza, è rinnovato sulla base delle indicazioni dell'Authority per le Pari Opportunità o dell'Autorità Giudiziaria.¹⁵

Art. 15

(Permesso per convivenza, parentale o per minori)

1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:

a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere *more uxorio*;

a-bis) per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto;

b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica.

2. Il richiedente il permesso è tenuto:

a) a dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo che si intende costituire;

¹⁵ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario rilasciato per tali esigenze dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare in Repubblica.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo e può essere rinnovato annualmente fino al permanere delle esigenze di protezione sociale.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 19:

1. L'articolo 14 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 14

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario rilasciato per tali esigenze dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare in Repubblica.

1-bis. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato altresì alle vittime di tratta e alle vittime di violenza, così come definite dagli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani ratificati dalla Repubblica di San Marino, in considerazione della loro situazione personale e/o ai fini della loro collaborazione nell'ambito di indagini o di procedimenti penali. Il rilascio è subordinato al parere positivo dell'Authority per le Pari Opportunità che, anche avvalendosi dell'ausilio di uffici e servizi pubblici, potrà effettuare i necessari accertamenti.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo. Può essere rinnovato annualmente fino al permanere delle esigenze di protezione sociale e, per le vittime di tratta e le vittime di violenza, è rinnovato sulla base delle indicazioni dell'Authority per le Pari Opportunità o dell'Autorità Giudiziaria."



- b) a dimostrare la disponibilità di un reddito annuo adeguato al sostentamento del nucleo che si intende costituire ovvero, nell'ipotesi di permesso parentale, di un reddito del genitore adeguato al proprio sostentamento;
- c) qualora gli interessati al permesso di cui al presente articolo non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura di tali rischi, avente le caratteristiche che saranno indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.
3. Il permesso per convivenza e parentale è concesso dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo.
4. La perdita della qualifica di convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), comporta l'interruzione del permesso per convivenza.
5. Il permesso per convivenza di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi.
6. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere permessi parentali in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo con provvedimento motivato, in presenza di gravi condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel nucleo familiare e purché sussistano le condizioni di cui al superiore comma 2.
7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione o adottato congiuntamente. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.
8. Lo straniero titolare di permesso per convivenza *more uxorio* può richiedere il rilascio di permesso per minori, di cui al presente articolo, in favore di:
- a) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché il figlio non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall'autorità giudiziaria;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
- Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.
9. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi può richiedere il rilascio di permesso per convivenza o per minori, di cui al presente articolo, in favore di:
- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia



prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall'autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi del titolare.

Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.

10. I provvedimenti di rinnovo e proroga dei permessi parentali, per convivenza e per minori di cui al presente articolo, concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri qualora permangano le condizioni presenti al momento del rilascio e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di concessione.¹⁶

¹⁶ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:

a) per convivenza, in favore dello straniero col quel intendono convivere *more uxorio*;
b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica.

2. Il richiedente il permesso è tenuto:

a) a dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo che si intende costituire;
b) a dimostrare la disponibilità di un reddito annuo adeguato al sostentamento del nucleo che si intende costituire ovvero, nell'ipotesi di permesso parentale, di un reddito del genitore adeguato al proprio sostentamento;
c) qualora gli interessati al permesso di cui al presente articolo non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura di tali rischi, avente le caratteristiche che saranno indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

3. Il permesso per convivenza e parentale è concesso dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo.

4. La perdita della qualifica di convivente *more uxorio* comporta la revoca immediata del permesso per convivenza e l'allontanamento dal territorio.

5. Il permesso per convivenza dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i frontalieri, previo nulla-osta della Commissione di collocamento.

6. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere permessi parentali in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo con provvedimento motivato, in presenza di gravi condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel nucleo familiare e purché sussistano le condizioni di cui al superiore comma 2.

7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 7:

L'articolo 15, comma 5, della Legge 28 giugno 2010 n.118 è sostituito come segue:

"5. Il permesso per convivenza dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi."

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 8:



All'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n.118, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"8. Lo straniero titolare di permesso per convivenza *more uxorio* può richiedere il rilascio di permesso per minori, di cui al presente articolo, in favore di:

- a) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché il figlio non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall'autorità giudiziaria;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale."

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 9:

All'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"9. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi può richiedere il rilascio di permesso per convivenza o per minori, di cui al presente articolo, in favore di:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi del titolare.

Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale."

Decreto - Legge 28 dicembre 2011 n.204, Articolo 3:

All'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"10. I provvedimenti di rinnovo e proroga dei permessi parentali, per convivenza e per minori di cui al presente articolo, concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, sono adottati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri qualora permangano le condizioni presenti al momento del rilascio e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di concessione."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 20:

1. L'articolo 15, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:

- a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere *more uxorio*;
- a-bis) per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto;
- b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 21:

1. L'articolo 15, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"4. La perdita della qualifica di convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), comporta l'interruzione del permesso per convivenza."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 22:

1. L'articolo 15, comma 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:



Art. 16
(Residenza)

1. La residenza è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile:
 - a) al coniuge di sammarinese residente, in forza del matrimonio;
 - b) al figlio di sammarinese ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n. 114, come modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84.
 - b-bis) al figlio di sammarinese residente naturalizzato ed al figlio di sammarinese residente divenuto tale per matrimonio;
 - b-ter) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*, che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi della lettera a). Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.
2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, allo straniero che viva in maniera stabile ed effettiva in Repubblica in favore del quale sia stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'articolo 13, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento motivato la Commissione può negare la concessione della residenza. La Commissione Consiliare può estendere la concessione della residenza al figlio minore che sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia stabilmente convivente con il genitore straniero, indipendentemente dal decorso dei cinque anni previsti della legge. Parimenti la Commissione può estendere la concessione della residenza in favore del figlio maggiorenne di età non superiore ai 25 anni, già titolare di permesso di soggiorno al momento della concessione della residenza al proprio genitore, stabilmente convivente e a carico di quest'ultimo, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio*.
3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:

"5. Il permesso per convivenza di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 23:

1. L'articolo 15, comma 7, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:
 - "7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione o adottato congiuntamente. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale."



- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d'investimenti immobiliari connessi/strumentali all'attività. Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell'impegno occupazionale garantito, l'eventuale assunzione di soci e di loro familiari;
- c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
- c-ter) donino e s'impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;
- c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura.

La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo seguente. Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.

La residenza anagrafica a favore di stranieri di cui al punto c), autorizzata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione a fronte di costituenda società, dovrà essere rilasciata solo successivamente alla costituzione della società ed al versamento dell'intero capitale sociale.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

I punti b), c) e c-bis), c-ter) e c-quater) in relazione alla specifica documentazione e certificazione potranno essere oggetto di ulteriore regolamentazione con apposito decreto delegato.

3-bis. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha facoltà estendere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario, concessi nelle ipotesi contemplate nelle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 3, in favore di:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;



c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

3-ter. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti, previa verifica degli Uffici competenti di cui all'articolo 17, comma 5, e della Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

3-quater. I soggetti di cui all'articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino un'attività lavorativa. L'assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.

3-quiues. Il consolidamento di cui al comma 3-ter, può essere esteso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato anche per coloro che hanno ottenuto la residenza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2010.

4. La residenza è concessa:

a) a tempo indeterminato nei casi di cui al comma 1 del presente articolo. La stessa tuttavia è revocata qualora l'interessato abbia cessato di dimorare abitualmente in territorio da oltre sei mesi ovvero, nel caso del coniuge, nelle circostanze di cui al comma 6 del successivo articolo;

b) per il periodo di durata dell'attività professionale e lavorativa in Repubblica nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, salvo deroghe per permanenze eccedenti tale periodo che potranno essere accordate dalla Commissione con provvedimento motivato.

5. Le procedure, l'ulteriore documentazione che il richiedente è tenuto a produrre ai fini dell'ottenimento della residenza e gli oneri di informazione a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al superiore comma 3, lettere a) e b) sono stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

6. L'Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all'iscrizione per nascita nel Registro della popolazione residente:

a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;

b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;

c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.

L'Ufficiale di Stato Civile nei casi di cui ai punti a), b) e c) procede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di nascita, qualora la nascita sia avvenuta all'estero. Nel caso in cui vi sia già stata iscrizione per nascita in altro Stato oppure la richiesta di iscrizione del minore pervenga oltre il termine di trenta giorni, occorrerà presentare ordinaria domanda di immigrazione.

6-bis. L'ufficiale di Stato Civile procede all'iscrizione nel registro della popolazione residente del minore che, temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, sia affidato, con provvedimento dei servizi sociali o dell'autorità giudiziaria competente, ad una famiglia o ad una persona singola residente in Repubblica ovvero ad una comunità di tipo familiare con sede in Repubblica, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. La residenza può essere mantenuta anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell'affidato purché l'affido giudiziale



non venga revocato prima del compimento del diciottesimo anno di età. La famiglia affidataria può richiedere il permesso di soggiorno ordinario in via alternativa qualora vi sia un'indicazione in tal senso da parte dell'autorità dello Stato di provenienza del minore affidato.¹⁷

¹⁷ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. La residenza è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile:

- a) al coniuge di sammarinese residente, in forza del matrimonio;
- b) al figlio di cittadina sammarinese ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n. 114, come modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84.

Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.

2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, allo straniero che viva in maniera stabile ed effettiva in Repubblica in favore del quale sia stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'articolo 13, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento motivato la Commissione può negare la concessione della residenza.

3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:

- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- b) rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plan ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica.

La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste ai commi 1 e 2 dell'articolo seguente.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

4. La residenza è concessa:

- a) a tempo indeterminato nei casi di cui al comma 1 del presente articolo. La stessa tuttavia è revocata qualora l'interessato abbia cessato di dimorare abitualmente in territorio da oltre sei mesi ovvero, nel caso del coniuge, nelle circostanze di cui al comma 6 del successivo articolo;
- b) per il periodo di durata dell'attività professionale e lavorativa in Repubblica nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, salvo deroghe per permanenze eccedenti tale periodo che potranno essere accordate dalla Commissione con provvedimento motivato.

5. Le procedure, l'ulteriore documentazione che il richiedente è tenuto a produrre ai fini dell'ottenimento della residenza e gli oneri di informazione a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al superiore comma 3, lettere a) e b) sono stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

6. L'Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all'iscrizione per nascita nel Registro della popolazione residente:

- a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;
- b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;
- c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.

Modifiche legislative:



Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 10:

L'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:
"b) al figlio di sammarinese ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n. 114, come modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84."

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 11:

L'articolo 16, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

"2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, allo straniero che viva in maniera stabile ed effettiva in Repubblica in favore del quale sia stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'articolo 13, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento motivato la Commissione può negare la concessione della residenza. La Commissione Consiliare può estendere la concessione della residenza al figlio minore che sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia stabilmente convivente con il genitore straniero, indipendentemente dal decorso dei cinque anni previsti della legge. Parimenti la Commissione può estendere la concessione della residenza in favore del figlio maggiorenne di età non superiore ai 25 anni, già titolare di permesso di soggiorno al momento della concessione della residenza al proprio genitore, stabilmente convivente e a carico di quest'ultimo, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio*."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 24:

1. All'articolo 16, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere b-bis) e b-ter):

"b-bis) al figlio di sammarinese residente naturalizzato ed al figlio di sammarinese residente divenuto tale per matrimonio;

b-ter) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*, che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi della lettera a). Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria."

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 25:

1. L'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:

a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;

b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;

c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d'investimenti immobiliari connessi/strumentali all'attività;

c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;

c-ter) donino e s'impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;

c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura.

La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste ai commi 1 e 2 dell'articolo seguente.

La residenza anagrafica a favore di stranieri di cui al punto c), autorizzata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione a fronte di costituenda società, dovrà essere rilasciata solo successivamente alla costituzione della società ed al versamento dell'intero capitale sociale.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.



I punti b), c) e c-bis), c-ter) e c-quater) in relazione alla specifica documentazione e certificazione potranno essere oggetto di ulteriore regolamentazione con apposito decreto delegato.”.

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 26:

1. All’articolo 16 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

”3-bis. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha facoltà estendere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario, concessi nelle ipotesi contemplate nelle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 3, in favore di:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

3-ter. Trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti, previa verifica degli Uffici competenti di cui all’articolo 17, comma 5, e della Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

3-quater. I soggetti di cui all’articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino un’attività lavorativa. L’assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.”.

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 27:

1. L’articolo 16, comma 6, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

”6. L’Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all’iscrizione per nascita nel Registro della popolazione residente:

a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;

b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;

c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.

L’Ufficiale di Stato Civile nei casi di cui ai punti a), b) e c) procede all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di nascita, qualora la nascita sia avvenuta all’estero. Nel caso in cui vi sia già stata iscrizione per nascita in altro Stato oppure la richiesta di iscrizione del minore pervenga oltre il termine di trenta giorni, occorrerà presentare ordinaria domanda di immigrazione.”.

Legge 30 luglio 2015 n.118, Articolo 28:

1. All’articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

”6-bis. L’Ufficiale di Stato Civile procede all’iscrizione nel registro della popolazione residente del minore che, temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, sia affidato, con provvedimento dei servizi sociali o dell’autorità giudiziaria competente, ad una famiglia o ad una persona singola residente in Repubblica ovvero ad una comunità di tipo familiare con sede in Repubblica, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. La residenza può essere mantenuta anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell’affidato purché l’affido giudiziale non venga revocato prima del compimento del diciottesimo anno di età. La famiglia affidataria può richiedere il permesso di soggiorno ordinario in via alternativa qualora vi sia un’indicazione in tal senso da parte dell’autorità dello Stato di provenienza del minore affidato.”.

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, Articolo 3:

1. L’articolo 16, comma 3, lettera c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così integrato:



Art. 16-bis
(Residenza elettiva)

1. Il Congresso di Stato ha facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, effettui e mantenga a proprio nome, fino al consolidamento della residenza ai sensi del successivo comma 16, una o entrambe le tipologie seguenti di investimento in territorio:

- a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L'abitazione può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:
- i. le spese di ultimazione dell'unità immobiliare;
 - ii. le spese di ristrutturazione dell'unità immobiliare;
 - iii. le spese di demolizione con ricostruzione dell'unità immobiliare.

"Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell'impegno occupazionale garantito, l'eventuale assunzione di soci e di loro familiari;"

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, Articolo 4:

1. All'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo la lettera c-quater del comma 3 il capoverso è così sostituito:

"La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c), d) e f) dell'articolo seguente. Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso."

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, Articolo 5:

1. All'articolo 16 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche dopo comma 3-quater è aggiunto il comma 3-quiquies:

"3-quiquies. Il consolidamento di cui al comma 3-ter, può essere esteso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato anche per coloro che hanno ottenuto la residenza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2010."

Errata corrige al Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30:

Sempre a seguito di errore materiale all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto delegato è stato riportato "La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c) d) e f) dell'articolo seguente." anziché "La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo seguente".

La formulazione corretta del suddetto articolo 4 è pertanto la seguente:

"Art. 4

1. All'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo la lettera c-quater del comma 3 il capoverso è così sostituito:

"La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c), d), **e) ed** f) dell'articolo seguente. Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso."



L'ultimazione e la ristrutturazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata nel rispetto delle norme di riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche. L'unità immobiliare oggetto di demolizione e ricostruzione deve conseguire la classe energetica A ai sensi della Legge n. 48/2014 e successive modifiche;

b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall'Ecc.ma Camera.

2. La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b) del comma 1, comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita.

3. Il richiedente la residenza elettiva deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

a) copia di documento valido per l'espatrio, formata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;

b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza, nonché, qualora siano da conteggiare le spese di cui al comma 1 lettera a) fattispecie i), ii) e iii), perizia redatta da professionista iscritto all'Albo degli ingegneri e architetti o al Collegio dei geometri della Repubblica di San Marino attestante l'importo di tali spese;

c) attestazione bancaria di possesso e immediata disponibilità degli importi di cui al superiore comma 1;

d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;

f) curriculum vitae;

g) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.

4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepitata la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.

5. L'atto di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve l'imposta di registro nella misura dell'8%. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza elettiva è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.

6. E' facoltà del richiedente la residenza elettiva, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3-bis, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previo versamento una tantum della somma di euro 20.000,00 per ogni soggetto (richiedente secondario).



7. Ai figli che nascono dal titolare di residenza elettiva prima del consolidamento della residenza si applicano le disposizioni compatibili del presente articolo, ad esclusione del versamento della somma una tantum previsto al comma 6.

8. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva ed i richiedenti secondari di cui ai commi 6 e 7:

- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
- b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
- c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.

9. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva può, nei casi di cui al comma 1, lettera a), cedere l'unità immobiliare a qualunque titolo qualora acquisti un'altra unità immobiliare aventi i requisiti di cui al comma 1. Tale ulteriore acquisto non necessita di preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. L'autorizzazione non è richiesta per l'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 6. Alla successione *mortis causa* nell'intestazione dell'unità immobiliare si applicano le norme vigenti, ivi compreso l'articolo 25 della presente legge.

10. Qualora l'atto di compravendita dei fabbricati di cui al comma 1 lettera a) non venga perfezionato o la somma di cui al comma 1 lettera b) non venga depositata entro tre mesi dalla delibera del Congresso di Stato che concede la residenza, la residenza è revocata con effetto immediato.

11. All'atto della concessione della residenza elettiva da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:

- a) nell'ipotesi di cui alla lettera a) del superiore comma 1, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita della/delle unità immobiliari e documentazione attestante il pagamento dell'intera somma. Entro 24 mesi dall'iscrizione del registro dei residenti, il richiedente che abbia presentato perizia di cui al comma 3 lettera b) deve produrre al Dipartimento Affari Esteri certificato di conformità edilizia e abitabilità rilasciato ai sensi della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e documentazione attestante il pagamento dell'intero importo risultante dalla predetta perizia;
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 1, documentazione atta ad attestare l'avvenuto deposito della somma;
- c) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica, ancorché temporanea.

12. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta.

13. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza elettiva del titolare di residenza elettiva e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza elettiva è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza; sono altresì nulli i contratti di deposito bancario ovvero di acquisto di immobili con riferimento al soggetto richiedente la residenza elettiva, con conseguente confisca della somma ovvero dell'immobile a favore dell'Eccellentissima Camera.



14. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione in merito al numero e all'esito delle pratiche istruite e delle motivazioni degli eventuali dinieghi.

15. Il numero massimo di residenze elettive che possono essere concesse ogni anno è fissato con apposito decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 50 unità, esclusi i casi di cui ai commi 6 e 7.

16. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza elettiva si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo per lo straniero e per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* dell'articolo 16.

17. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza elettiva ottenuta ai sensi del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera b).

18. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.¹⁸

¹⁸ **Testo originario Legge 7 agosto 2017 n.94:**

Art.19

(Introduzione dell'articolo 16-bis nella Legge 28 giugno 2010 n.118)

1. Dopo l'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:

"Art. 16-*bis*

(Residenza elettiva)

1. Il Congresso di Stato ha facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, effettui e mantenga a proprio nome, fino al consolidamento della residenza ai sensi del successivo comma 16, una o entrambe le tipologie seguenti di investimento in territorio:

a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L'abitazione può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:

- i. le spese di ultimazione dell'unità immobiliare;
- ii. le spese di ristrutturazione dell'unità immobiliare;
- iii. le spese di demolizione con ricostruzione dell'unità immobiliare.

L'ultimazione e la ristrutturazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata nel rispetto delle norme di riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche. L'unità immobiliare oggetto di demolizione e ricostruzione deve conseguire la classe energetica A ai sensi della Legge n. 48/2014 e successive modifiche;

b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall'Ecc.ma Camera.

2. La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b) del comma 1, comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita.

3. Il richiedente la residenza elettiva deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:



-
- a) copia di documento valido per l'espatrio, formata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza, nonché, qualora siano da conteggiare le spese di cui al comma 1 lettera a) fattispecie i), ii) e iii), perizia redatta da professionista iscritto all'Albo degli ingegneri e architetti o al Collegio dei geometri della Repubblica di San Marino attestante l'importo di tali spese;
- c) attestazione bancaria di possesso e immediata disponibilità degli importi di cui al superiore comma 1;
- d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
- f) curriculum vitae;
- g) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepitata la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.
5. L'atto di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve l'imposta di registro nella misura dell'8%. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza elettiva è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.
6. E' facoltà del richiedente la residenza elettiva, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3-bis, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previo versamento una tantum della somma di euro 20.000,00 per ogni soggetto (richiedente secondario).
7. Ai figli che nascono dal titolare di residenza elettiva prima del consolidamento della residenza si applicano le disposizioni compatibili del presente articolo, ad esclusione del versamento della somma una tantum previsto al comma 6.
8. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva ed i richiedenti secondari di cui ai commi 6 e 7:
- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
- b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
- c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.
9. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva può, nei casi di cui al comma 1, lettera a), cedere l'unità immobiliare a qualunque titolo qualora acquisti un'altra unità immobiliare aventi i requisiti di cui al comma 1. Tale ulteriore acquisto non necessita di preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. L'autorizzazione non è richiesta per l'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 6. Alla successione *mortis causa* nell'intestazione dell'unità immobiliare si applicano le norme vigenti, ivi compreso l'articolo 25 della presente legge.
10. Qualora l'atto di compravendita dei fabbricati di cui al comma 1 lettera a) non venga perfezionato o la somma di cui al comma 1 lettera b) non venga depositata entro tre mesi dalla delibera del Congresso di Stato che concede la residenza, la residenza è revocata con effetto immediato.



Art. 17

(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno, dei permessi di cui all'articolo 15 e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.

2. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi né rinnovati nei seguenti casi:

a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;

11. All'atto della concessione della residenza elettiva da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:

a) nell'ipotesi di cui alla lettera a) del superiore comma 1, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita della/delle unità immobiliari e documentazione attestante il pagamento dell'intera somma. Entro 24 mesi dall'iscrizione del registro dei residenti, il richiedente che abbia presentato perizia di cui al comma 3 lettera b) deve produrre al Dipartimento Affari Esteri certificato di conformità edilizia e abitabilità rilasciato ai sensi della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e documentazione attestante il pagamento dell'intero importo risultante dalla predetta perizia;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 1, documentazione atta ad attestare l'avvenuto deposito della somma;

c) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica, ancorché temporanea.

12. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta.

13. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza elettiva del titolare di residenza elettiva e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza elettiva è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza; sono altresì nulli i contratti di deposito bancario ovvero di acquisto di immobili con riferimento al soggetto richiedente la residenza elettiva, con conseguente confisca della somma ovvero dell'immobile a favore dell'Eccellentissima Camera.

14. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione in merito al numero e all'esito delle pratiche istruite e delle motivazioni degli eventuali dinieghi.

15. Il numero massimo di residenze elettive che possono essere concesse ogni anno è fissato con apposito decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 50 unità, esclusi i casi di cui ai commi 6 e 7.

16. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza elettiva si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo per lo straniero e per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 16.

17. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza elettiva ottenuta ai sensi del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera b).

18 Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.".



- b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;
 - d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;
 - e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;
 - f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.
3. Il permesso di soggiorno non è inoltre rinnovato qualora sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica.
4. La revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 è disposta nei seguenti casi:
- a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
 - b) si verificano le condizioni ostative previste al comma 2, lettere a), b) ed f);
 - c) l'interessato sia destinatario della misura dell'espulsione dal territorio della Repubblica;
 - d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso. L'interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l'interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;
 - e) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
 - f) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.
5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile:
- a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi;
 - b) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all'Ufficiale di Stato Civile, previo riferimento dell'Ufficio Industria di concerto con il Dipartimento Affari Esteri, la cessazione dell'attività o il non ottemperamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
 - c) qualora, a seguito dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio Industria da parte del datore di lavoro o dell'interessato circa il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla revoca;
 - d) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi di procedere con la revoca della residenza nei casi previsti al comma 2.



L'ufficio Industria, ufficio preposto al monitoraggio dell'applicazione della legge, relaziona almeno con cadenza annuale sugli esiti degli accertamenti alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione.

6. [ABROGATO]

7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo.

7-bis. Il provvedimento di revoca ha effetto centoventi giorni dalla data di comunicazione del medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 ottobre 2011 n.160. Altresì contro il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

7-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione valuterà, sulla base dei riferimenti delle competenti autorità, circa il mantenimento della residenza in capo al soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 16, nel caso in cui le condizioni professionali o di investimento imprenditoriale siano mutate rispetto al rilascio della residenza medesima. La Commissione potrà richiedere all'interessato tutta la documentazione e la certificazione che riterrà opportuna ai fini del mantenimento della residenza.

7-quater. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplinerà la procedura di revoca e le modalità dei relativi controlli da parte del Corpo della Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione.¹⁹

¹⁹ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

Art. 17

(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno non è concesso in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.

2. Il permesso di soggiorno non è concesso né rinnovato nei seguenti casi:

a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;

b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;

d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;

e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;

f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.

3. Il permesso di soggiorno non è inoltre rinnovato qualora sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica.

4. La revoca del permesso di soggiorno è disposta nei seguenti casi:

a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;

b) si verificano le condizioni ostative previste al comma precedente, lettere a), b) e f);

c) l'interessato sia destinatario della misura dell'espulsione dal territorio della Repubblica;

d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso;

e) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;



f) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.

5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi ovvero qualora le competenti autorità ovvero l'interessato ovvero il datore di lavoro segnalino il mutamento di residenza ovvero la cessazione dell'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ex-articolo 16, comma 3 della presente legge.

6. Nel caso di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 16, la residenza è immediatamente revocata in caso di separazione legale o di fatto qualora al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole.

7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno 180 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo. Nel frattempo è tenuto a lasciare il territorio della Repubblica.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 12:

Il comma 4, lettera d), dell'articolo 17, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

"d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso. L'interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l'interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;"

Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204, Articolo 4:

L'articolo 17, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 16 la residenza è immediatamente revocata in caso di separazione legale o di fatto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non preceduto da separazione o annullamento dello stesso qualora al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenni alla data della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell'annullamento del matrimonio. La revoca della residenza si estende ai figli nati da altra unione o relazione. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso."

Legge 26 luglio 2012 n. 91, Articolo 3:

L'articolo 17, comma 5, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

"5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi ovvero qualora le competenti autorità ovvero l'interessato ovvero il datore di lavoro segnalino il mutamento di residenza ovvero la cessazione dell'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ex-articolo 16, comma 3, della presente legge. Essa può essere altresì revocata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione nei casi previsti al comma 2 del presente articolo."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 29:

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così modificati:

"Art. 17

(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno, dei permessi di cui all'articolo 15 e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia



prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.".

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 30:

1. L'articolo 17, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"2. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi né rinnovati nei seguenti casi:

- a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;
- b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
- c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;
- d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;
- e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;
- f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.".

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 31:

1. L'articolo 17, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

"4. La revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 è disposta nei seguenti casi:

- a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
- b) si verificano le condizioni ostative previste al comma 2, lettere a), b) ed f);
- c) l'interessato sia destinatario della misura dell'espulsione dal territorio della Repubblica;
- d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso. L'interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l'interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;
- e) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
- f) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.".

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 32:

L'articolo 17, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

"5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile:

- a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi;
- b) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all'Ufficiale di Stato Civile, previo riferimento dell'Ufficio Industria di concerto con il Dipartimento Affari Esteri, la cessazione dell'attività o il non ottemperamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- c) qualora, a seguito dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio Industria da parte del datore di lavoro o dell'interessato circa il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla revoca;
- d) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi di procedere con la revoca della residenza nei casi previsti al comma 2.



Art. 18

(Disposizioni particolari per la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1. La perdita del lavoro da parte dello straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro non comporta l'immediata revoca del permesso di soggiorno, salvo in caso di dimissioni.
2. La revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è, tuttavia, disposta nei seguenti casi:
 - a) nel caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale qualora, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al quale

L'ufficio Industria, ufficio preposto al monitoraggio dell'applicazione della legge, relaziona almeno con cadenza annuale sugli esiti degli accertamenti alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 33:

1. Il comma 6 dell'articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è abrogato.

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 34:

1. L'articolo 17, comma 7, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 35:

1. All'articolo 17 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7 quater:

"7-bis. Il provvedimento di revoca ha effetto centoventi giorni dalla data di comunicazione del medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 ottobre 2011 n.160. Altresì contro il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

7-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione valuterà, sulla base dei riferimenti delle competenti autorità, circa il mantenimento della residenza in capo al soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 16, nel caso in cui le condizioni professionali o di investimento imprenditoriale siano mutate rispetto al rilascio della residenza medesima. La Commissione potrà richiedere all'interessato tutta la documentazione e la certificazione che riterrà opportuna ai fini del mantenimento della residenza.

7-quater. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplinerà la procedura di revoca e le modalità dei relativi controlli da parte del Corpo della Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione."

Errata Corrige alla Legge 30 luglio 2015 n. 118:

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di elaborazione della Legge 30 luglio 2015 n.118 "Modifica della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche (Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)" - così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri in data 3 novembre 2015 (prot.122734/2015) - l'articolo 35 della stessa contiene un errato riferimento normativo. Più precisamente il comma 7-bis dell'articolo 17 della Legge n.118/2010, aggiunto con il suddetto articolo 35 della Legge n.118/2015, contiene l'erroneo riferimento al Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 anziché al Titolo II della medesima legge.

Pertanto la formulazione corretta del comma 7-bis della Legge n.118/2010, aggiunto con l'articolo 35 della Legge n.118/2015, è la seguente:

7-bis. Il provvedimento di revoca ha effetto centoventi giorni dalla data di comunicazione del medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 ottobre 2011 n.160. Altresì contro il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del **Titolo II** della Legge 28 giugno 1989 n.68.



era stato concesso il permesso di soggiorno, lo straniero non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa ex-articolo 19. A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di tre mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro;

b) nel caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro temporaneo qualora entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al quale era stato concesso il permesso di soggiorno lo straniero non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa ex articolo 19. A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di tre mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro.

3. Ferma restando l'osservanza delle quote previste dal decreto delegato di cui al successivo articolo, gli iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 2 hanno precedenza, ai fini dell'avvio al lavoro, rispetto a lavoratori migranti ai quali non sia mai stato in precedenza rilasciato permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica.

4. Il Regolamento di cui all'articolo 36 disciplinerà gli aspetti relativi alla copertura sanitaria nel periodo in cui il titolare di permesso di soggiorno non esercita attività lavorativa.

Art. 19

(Decreti delegati per la regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Congresso di Stato adotta decreto delegato nel quale viene fissato il numero massimo di permessi di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, che potranno essere rilasciati a stranieri nell'anno successivo a quello di adozione del decreto

2. Il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciabili ogni anno in relazione alle singole tipologie di cui all'articolo 10 comma 2 è individuato dal Congresso di Stato sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni Sindacali, previa acquisizione di parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e dell'Ufficio del Lavoro; a tal fine, l'Ufficio del Lavoro fornisce indicazioni, in modo articolato per qualifiche o mansioni, sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione, sulle offerte di lavoro rimaste inevase per carenza di disponibilità di lavoratori migranti eventualmente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 2.

3. Il decreto delegato di cui al presente articolo individua, altresì, i settori lavorativi e le mansioni per l'espletamento delle quali sia ammessa l'assunzione di lavoratori migranti, indicando in maniera specifica in relazione a quali tipologie lavorative siano rilasciabili permessi di soggiorno aventi durata stagionale o temporanea.

4. Il ricorso a lavoratori migranti è consentito solo nel caso in cui risulti impossibile fare ricorso a cittadini o a stranieri residenti o a lavoratori transfrontalieri.

Art. 19-bis

(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, previa istanza motivata e documentata dell'interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e degli Uffici ritenuti competenti, può



valutare di concedere, per particolari e straordinari casi non contemplati dalla legge, il permesso di soggiorno ordinario per coloro che abbiano dimorato complessivamente per un periodo superiore a quindici anni.

2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in relazione alle istanze di cui al comma 1, delibera a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.²⁰

TITOLO III (CONTROLLO SUGLI INGRESSI E SULLA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA)

Art. 20 (Obblighi di denuncia)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 sono tenuti a richiedere allo straniero l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata ed i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della Gendarmeria entro ventiquattro ore dall'arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che saranno previsti in apposito regolamento.

2. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, sono, inoltre, tenuti ad annotare in appositi registri cartacei o informatici i dati anagrafici relativi agli ospiti alloggiati ed a esporre, in modo visibile, un cartello nel quale siano indicati gli obblighi gravanti sugli stranieri in relazione alla denuncia della propria presenza ed al soggiorno in Repubblica.

3. Il cartello di cui al comma precedente è distribuito a cura della Gendarmeria-Ufficio Stranieri.²¹

²⁰ Testo originario Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 36:

1. Dopo l'articolo 19 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 19-bis:

"Art.19-bis

(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, previa istanza motivata e documentata dell'interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e degli Uffici ritenuti competenti, può valutare di concedere, per particolari e straordinari casi non contemplati dalla legge, il permesso di soggiorno ordinario per coloro che abbiano dimorato complessivamente per un periodo superiore a quindici anni.

2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in relazione alle istanze di cui al comma 1, delibera a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione."

²¹ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, i proprietari di immobili o coloro che ne hanno il possesso in base alla legge o ad un contratto che ospitano e danno alloggio, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ad uno straniero sono tenuti a richiederli l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata e i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della



Art. 21

(Soggetti esenti dall'obbligo di denuncia e/o da quello di ottenere il permesso di soggiorno)

1. Non sussiste l'obbligo di denuncia di cui all'articolo che precede in relazione alla permanenza in Repubblica delle seguenti categorie di stranieri:
 - a) rappresentanti diplomatici e consolari accreditati in Repubblica;
 - b) rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica;
 - c) coniuge e figli a carico dei rappresentanti diplomatici e consolari di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Qualora gli stranieri di cui al comma precedente intendano permanere in territorio per un periodo superiore a 30 giorni, gli stessi sono esenti dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno turistico; in tali casi il Dipartimento Affari Esteri, previa segnalazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari interessate, provvede a comunicare gli estremi della permanenza in territorio dei predetti soggetti alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri.²²

Gendarmeria entro 24 ore dall'arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che saranno previsti nel Regolamento di cui all'articolo 36.

2. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, sono, inoltre, tenuti ad annotare in appositi registri cartacei o informatici i dati anagrafici relativi agli ospiti alloggiati ed a esporre, in modo visibile, un cartello nel quale siano indicati gli obblighi gravanti sugli stranieri in relazione alla denuncia della propria presenza ed al soggiorno in Repubblica.

3. Il cartello di cui al comma precedente è distribuito a cura della Gendarmeria-Ufficio Stranieri.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 37:

1. L'articolo 20, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 sono tenuti a richiedere allo straniero l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata ed i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della Gendarmeria entro ventiquattro ore dall'arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che saranno previsti in apposito regolamento."

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 1 è disciplinato dall'articolo 46.

²² **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Non sussiste l'obbligo di denuncia di cui all'articolo che precede in relazione alla permanenza in Repubblica delle seguenti categorie di stranieri:

- a) rappresentanti diplomatici e consolari accreditati in Repubblica;
- b) rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica;
- c) coniuge e figli a carico dei rappresentanti diplomatici e consolari di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Qualora gli stranieri di cui al comma precedente intendano permanere in territorio per un periodo superiore a 20 giorni, gli stessi sono esenti dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno turistico; in tali casi il Dipartimento Affari Esteri, previa segnalazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari interessate, provvede a comunicare gli estremi della permanenza in territorio dei predetti soggetti alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n.30, Articolo 6:



Art. 22

(Identificazione dello straniero)

1. In ogni tempo lo straniero, sebbene munito di regolare permesso di soggiorno o residenza, può essere invitato dalla Gendarmeria a fornire informazioni e chiarimenti sul di lui o di lei conto e sui motivi per i quali si trovi nel territorio della Repubblica nonché, quando vi siano fondate ragioni, sulla disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte, sufficiente al sostentamento proprio ed eventualmente dei famigliari conviventi nel territorio della Repubblica: a tal fine, il permesso di soggiorno o il passaporto o altro documento di identificazione deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria.

2. Qualora vi sia fondato motivo di dubitare della identità personale dello straniero, si osservano le procedure previste dall'articolo 2 della Legge 25 luglio 2003 n. 97.

Art. 23

(Uscita e reingresso in territorio)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è tenuto a comunicare preventivamente alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri:

- a) l'intenzione di allontanarsi dal territorio della Repubblica per più di 30 giorni;
- b) il proprio reingresso in Repubblica a seguito di allontanamento superiore a 30 giorni;
- c) l'eventuale variazione del luogo di dimora.

Art. 24

(Divieto di ospitare o dare alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, il proprietario di abitazione o colui che ne ha il possesso in base alla legge o ad un contratto, non possono a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ospitare e dare alloggio a straniero per un periodo di tempo superiore a 30 giorni qualora lo straniero non sia in possesso di permesso di soggiorno.²³

1. Il comma 2, dell'articolo 21 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"2. Qualora gli stranieri di cui al comma precedente intendano permanere in territorio per un periodo superiore a 30 giorni, gli stessi sono esenti dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno turistico; in tali casi il Dipartimento Affari Esteri, previa segnalazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari interessate, provvede a comunicare gli estremi della permanenza in territorio dei predetti soggetti alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri."

²³ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, il proprietario di abitazione o colui che ne ha il possesso in base alla legge o ad un contratto, non possono a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ospitare e dare alloggio a straniero per un periodo di tempo superiore a 20 giorni qualora lo straniero non sia in possesso di permesso di soggiorno.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 marzo 2016 n. 30, Articolo 7:

1. L'articolo 24 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:



Art. 25

(Acquisto di immobili siti in territorio da parte di cittadino straniero)

1. L'acquisto di beni immobili siti in territorio sammarinese non è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII (Rubrica XXXIV Libro III degli Statuti) in caso di straniero, discendente in linea retta, ovvero di coniuge straniero di cittadino sammarinese o di straniero residente defunto, che siano divenuti eredi per successione legittima o testamentaria.

Art. 26

(Disposizioni relative alla stipula di contratti relativi alla concessione in godimento di immobili a straniero)

1. Il contratto in base al quale lo straniero detiene l'immobile sito in territorio sammarinese destinato ad alloggio deve contenere, a pena di nullità, esplicita menzione della titolarità del permesso di soggiorno in capo allo straniero. Tale documento deve essere allegato, a pena di nullità, al medesimo contratto.

2. L'Ufficio del Registro e delle Ipoteche non procede alla registrazione dei contratti o atti di cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno. Per gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, che non necessitano di permesso di soggiorno sarà allegata copia del documento di iscrizione al corso scolastico.²⁴

Art. 27

(Disposizioni relative ai contratti di fornitura di acqua, energia elettrica, gas)

1. Prima di procedere alla stipula dei contratti di fornitura di acqua, elettricità e gas, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) è tenuta a verificare il possesso da parte del richiedente di un titolo idoneo regolarmente registrato

"1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, il proprietario di abitazione o colui che ne ha il possesso in base alla legge o ad un contratto, non possono a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ospitare e dare alloggio a straniero per un periodo di tempo superiore a 30 giorni qualora lo straniero non sia in possesso di permesso di soggiorno."

²⁴ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Il contratto in base al quale lo straniero detiene l'immobile sito in territorio sammarinese destinato ad alloggio deve contenere, a pena di nullità, esplicita menzione della titolarità del permesso di soggiorno in capo allo straniero. Tale documento deve essere allegato, a pena di nullità, al medesimo contratto.

2. L'Ufficio del Registro e delle Ipoteche non procede alla registrazione dei contratti o atti di cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 38:

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

"2. L' Ufficio del Registro e delle Ipoteche non procede alla registrazione dei contratti o atti di cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno. Per gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, che non necessitano di permesso di soggiorno sarà allegata copia del documento di iscrizione al corso scolastico."



all'Ufficio del Registro e delle Ipotecche relativamente alla disponibilità dell'immobile oggetto della richiesta di attivazione della fornitura.

TITOLO IV **(COOPERAZIONE FRA I CORPI DI POLIZIA E FRA GLI UFFICI PUBBLICI E** **MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI IMMIGRAZIONE)**

Art. 28

(Cooperazione tra Corpi di Polizia)

1. I Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca sono tenuti a collaborare ed a coordinarsi a livello tecnico-operativo al fine di assicurare nella maniera più efficace il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di contrastare fenomeni di criminalità legata all'immigrazione clandestina.

Art. 29

(Registro degli stranieri presenti in Repubblica)

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri tiene costantemente aggiornato l'elenco degli stranieri presenti in Repubblica.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ufficio del Lavoro è tenuto a trasmettere alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri:
 - a) i nominativi ed i dati dei lavoratori migranti assunti o dipendenti, a qualsiasi titolo, da datore di lavoro operante in Repubblica;
 - b) copia degli speciali elenchi di cui all'articolo 18, comma 2.
3. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri è, inoltre, tenuta a comunicare all'Ufficio di Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali i provvedimenti di concessione, rinnovo, revoca di permessi di soggiorno ordinari, per motivi di lavoro e straordinari.

Art. 30

(Relazione annuale sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze)

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al Congresso di Stato e alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Congresso di Stato provvedere a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di cui all'articolo 19.²⁵

²⁵ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al Congresso di Stato entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Congresso di Stato provvedere a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di cui all'articolo 19.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 39:

1. L'articolo 30 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:



TITOLO V (SANZIONI)

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 20 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 2.000,00=.
2. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 24 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 2.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 5.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato.
3. Lo straniero che non osservi le disposizioni di cui all'articolo 23 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 750,00= e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 1.500,00=.
4. Il datore di lavoro che, in violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 1, omette di comunicare all'Ufficio del Lavoro qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00= e per le successive infrazioni con la sanzione di Euro 2.000,00.
- 4-bis. Il datore di lavoro o l'interessato di cui al precedente articolo 17, comma 5, lettera c), sono puniti per l'infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 5.000,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.
6. Tali sanzioni pecuniarie sono aggiornate con decreto delegato e contro le stesse è ammesso ricorso amministrativo ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.²⁶

“Art. 30

(Relazione annuale sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze)

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al Congresso di Stato e alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Congresso di Stato provvedere a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di cui all'articolo 19.”

²⁶ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 20 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 2.000,00=.
2. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 24 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 2.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 5.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato.
3. Lo straniero che non osservi le disposizioni di cui all'articolo 23 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 750,00= e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 1.500,00=.



Art. 32
(Sanzioni penali)

1. Chiunque presenta documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di permesso di soggiorno o residenza è punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado a norma dell'articolo 297 del Codice Penale, oltre al rigetto della domanda o alla revoca del permesso di soggiorno o della residenza.
2. Chiunque contraffaccia o altera un permesso di soggiorno o un documento di residenza, ovvero contraffaccia o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o della residenza è punito con la prigionia di secondo grado. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la pena della prigionia è applicata nel massimo del grado. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale si applica la pena della prigionia e dell'interdizione dai pubblici uffici di terzo grado.
3. Lo straniero che, senza giustificato motivo, non fornisca informazioni o non esibisca documentazione utile ai fini della propria identificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.
4. Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che, avendone necessità, sono privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero il cui permesso sia stato revocato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di euro 5.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.
5. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 il contravventore è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di Euro 10.000,00=.

-
4. Il datore di lavoro che, in violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 1, omette di comunicare all'Ufficio del Lavoro qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00= e per le successive infrazioni con la sanzione di Euro 2.000,00.
 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria; quella di cui al precedente comma 4 dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.
 6. Tali sanzioni pecuniarie sono aggiornate con decreto delegato e contro le stesse è ammesso ricorso amministrativo ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 40:

1. All'articolo 31 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:
"4-bis. Il datore di lavoro o l'interessato di cui al precedente articolo 17, comma 5, lettera c), sono puniti per l'infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 5.000,00.".
- Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 41:
1. L'articolo 31, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:
"5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.".



6. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 il contravventore è punito con la prigionia di primo grado e con la multa di Euro 15.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato. Ai gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 si applica, altresì, la pena dell'interdizione dalla professione di primo grado.

7. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma 4 del presente articolo, il datore di lavoro è punito con la prigionia e con l'interdizione dalla professione di primo grado e con la multa di euro 10.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.

8. Con la sentenza di condanna dello straniero per misfatto in relazione al quale il Commissario della Legge ritenga di applicare la pena della prigionia o dell'interdizione in misura non superiore ad un anno, la suddetta pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio della Repubblica.

9. Lo straniero espulso dal territorio della Repubblica non può farvi rientro prima che siano decorsi dieci anni dalla comminazione della misura e senza avere ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

10. Lo straniero che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio o che rientri illegalmente in Repubblica prima del decorso dei dieci anni di cui alla presente legge o senza avere ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso da parte del Congresso di Stato è punito con la prigionia di secondo grado, a norma dell'articolo 365 del Codice Penale.

11. La comminazione della pena di cui al comma precedente non esclude l'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione da effettuarsi a seguito dell'espiazione della prigionia.

12. L'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza.²⁷

²⁷ Testo originario (Legge n.118/2010):

1. Chiunque presenta documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di permesso di soggiorno o residenza è punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado a norma dell'articolo 297 del Codice Penale, oltre al rigetto della domanda o alla revoca del permesso di soggiorno o della residenza.

2. Chiunque contraffaccia o altera un permesso di soggiorno o un documento di residenza, ovvero contraffaccia o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o della residenza è punito con la prigionia di secondo grado. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la pena della prigionia è applicata nel massimo del grado. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale si applica la pena della prigionia e dell'interdizione dai pubblici uffici di terzo grado.

3. Lo straniero che, senza giustificato motivo, non fornisca informazioni o non esibisca documentazione utile ai fini della propria identificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

4. Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero il cui permesso sia stato revocato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.

5. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 il contravventore è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di Euro 10.000,00=.

6. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 il contravventore è punito con la prigionia di primo grado e con la multa di Euro 15.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato. Ai gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 si applica, altresì, la pena dell'interdizione dalla professione di primo grado.



Art. 33

(Allontanamento dal territorio di stranieri)

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, i Corpi di Polizia hanno la facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione quando:

- a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;
 - b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;
 - c) è dedito a traffici delittuosi ovvero vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c-bis) sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

2. Il verbale relativo al provvedimento di allontanamento è trasmesso entro quarantotto ore al Commissario della Legge il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive novantasei ore. Lo straniero ha diritto di restare in Repubblica fino alla convalida del provvedimento.

3. I provvedimenti di allontanamento dal territorio devono essere notificati allo straniero destinatario degli stessi. Qualora lo straniero non comprenda la lingua

7. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma 4 del presente articolo, il datore di lavoro è punito con la prigionia e con l'interdizione dalla professione di primo grado e con la multa di euro 10.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.

8. Con la sentenza di condanna dello straniero per misfatto in relazione al quale il Commissario della Legge ritenga di applicare la pena della prigionia o dell'interdizione in misura non superiore ad un anno, la suddetta pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio della Repubblica.

9. Lo straniero espulso dal territorio della Repubblica non può farvi rientro prima che siano decorsi dieci anni dalla comminazione della misura e senza avere ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

10. Lo straniero che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio o che rientri illegalmente in Repubblica prima del decorso dei dieci anni di cui alla presente legge o senza avere ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso da parte del Congresso di Stato è punito con la prigionia di secondo grado, a norma dell'articolo 365 del Codice Penale.

11. La comminazione della pena di cui al comma precedente non esclude l'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione da effettuarsi a seguito dell'espiazione della prigionia.

12. L'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 13:

L'articolo 32, comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n.118 è sostituito come segue:

"4. Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che, avendone necessità, sono privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero il cui permesso sia stato revocato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di euro 5.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato."



italiana, essi saranno tradotti nella lingua scelta dall'interessato fra inglese, francese, spagnolo o russo.

4. Avverso i provvedimenti di allontanamento dal territorio, adottati ai sensi del presente articolo, lo straniero può proporre ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notificazione al Giudice Amministrativo di Appello nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68. Il gravame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. Lo straniero che non ottemperi all'ordine o lo eluda o rientri illegalmente in territorio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto di secondo grado ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, fatto salvo l'immediato allontanamento coattivo dal territorio sammarinese.

6. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma precedente si applica la pena della prigionia di secondo grado.

7. L'esecuzione coattiva della misura dell'allontanamento avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza.

8. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità di polizia, prima di eseguire l'allontanamento, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; in tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

9. Ottenuto il nulla osta, l'autorità di polizia provvede all'allontanamento con le modalità di cui al precedente comma 7.

10. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ovvero amministrativo allontanato dal territorio della Repubblica è autorizzato a rientrarvi, al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Stranieri previa deliberazione in tal senso dell'autorità giudiziaria, opportunamente richiesta dall'interessato o dal suo difensore.

11. Lo straniero allontanato dal territorio non può farvi rientro prima che siano decorsi cinque anni dalla comminazione della misura e senza aver ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria-Ufficio Stranieri.

11-bis. Il provvedimento di allontanamento nei casi in cui riguardi permessi di soggiorno per motivi di lavoro obbligherà il soggetto a lasciare il territorio della Repubblica escludendo i termini introdotti dall'articolo 15 del Decreto Delegato n.3/2011.²⁸

²⁸ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, la Gendarmeria ha facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione quando lo straniero:

a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;

b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;

c) è dedito a traffici delittuosi ovvero viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

2. Il verbale relativo al provvedimento di allontanamento è trasmesso entro quarantotto ore al Commissario della Legge il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive



novantasei ore. Lo straniero ha diritto di restare in Repubblica fino alla convalida del provvedimento.

3. I provvedimenti di allontanamento dal territorio devono essere notificati allo straniero destinatario degli stessi. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, essi saranno tradotti nella lingua scelta dall'interessato fra inglese, francese, spagnolo o russo.

4. Avverso i provvedimenti di allontanamento dal territorio, adottati ai sensi del presente articolo, lo straniero può proporre ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notificazione al Giudice Amministrativo di Appello nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68. Il gravame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. Lo straniero che non ottemperi all'ordine o lo eluda o rientri illegalmente in territorio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto di secondo grado ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, fatto salvo l'immediato allontanamento coattivo dal territorio sammarinese.

6. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma precedente si applica la pena della prigionia di secondo grado.

7. L'allontanamento coattivo dello straniero dal territorio della Repubblica avviene mediante consegna dello stesso, a mezzo della Gendarmeria, allo Stato di provenienza e/o di appartenenza.

8. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità di polizia, prima di eseguire l'allontanamento, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; in tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

9. Ottenuto il nulla osta, l'autorità di polizia provvede all'allontanamento con le modalità di cui al precedente comma 7.

10. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ovvero amministrativo allontanato dal territorio della Repubblica è autorizzato a rientrarvi, al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Stranieri previa deliberazione in tal senso dell'autorità giudiziaria, opportunamente richiesta dall'interessato o dal suo difensore.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 14:

L'articolo 33, comma 7, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

"7. L'esecuzione coattiva della misura dell'allontanamento avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza."

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, Articolo 15:

All'articolo 33 della Legge 28 giugno 2010 n.118, dopo il comma 10 è introdotto il seguente comma:

"11. Lo straniero allontanato dal territorio non può farvi rientro prima che siano decorsi cinque anni dalla comminazione della misura e senza aver ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria-Ufficio Stranieri."

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 42:

1. L'articolo 33, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

"1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, i Corpi di Polizia hanno la facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione quando:

a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;

b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;

c) è dedito a traffici delittuosi ovvero vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;



Art. 34

(Disposizioni contro l'immigrazione clandestina e il traffico di migranti)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado.
La stessa pena si applica a chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza.
2. Le pene di cui al comma precedente sono aumentate di un grado:
 - a) se, per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - b) se, per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
 - c) se il fatto è commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3. Se i fatti di cui al comma 1 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, la pena della prigionia è aumentata di due gradi e si applica la multa di terzo grado.
4. Per i misfatti previsti ai commi precedenti il giudice può applicare la pena di grado inferiore nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorisce con mezzi illegali la permanenza dello straniero nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere il reato di traffico di migranti o di consentirne ad altri la commissione, contraffatta o altera un documento di viaggio o di identità ovvero acquista, riceve, detiene, cede o utilizza un documento di viaggio o di identità contraffatto o alterato è punito con la prigionia di terzo grado.
7. Nei casi previsti ai commi che precedono è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere i reati e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle somme sopra indicate.

c-bis) sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.”.

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 43:

1. All'articolo 33 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11-bis:

“11-bis. Il provvedimento di allontanamento nei casi in cui riguardi permessi di soggiorno per motivi di lavoro obbligherà il soggetto a lasciare il territorio della Repubblica escludendo i termini introdotti dall'articolo 15 del Decreto Delegato n.3/2011.”.



Le cose confiscate o le somme ad esse equivalenti sono devolute all'Erario, se del caso, distrutte.

8. E' soggetto alla legge sammarinese il cittadino che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti nel presente articolo.

La legge sammarinese si applica altresì allo straniero che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti al presente articolo, se presente nel territorio dello Stato e qualora non sia possibile l'extradizione in base alla legge sammarinese, ai trattati o alle convenzioni internazionali.

Non si procede nei confronti del cittadino o dello straniero qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) che sia stato giudicato ed assolto all'estero;
- 2) che, condannato all'estero, abbia eseguito interamente la pena inflitta con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge;
- 3) che, condannato all'estero, abbia eseguito una parte della pena inflitta con la sentenza di condanna, qualora la parte di pena eseguita non sia inferiore alla pena minima prevista dalla presente legge.

9. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, le forze di polizia possono procedere al controllo ed all'ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi per ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 35

(Permesso di soggiorno speciale diplomatico e permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico)

[ABROGATO]²⁹

²⁹ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

Art.35

(Permesso di soggiorno speciale diplomatico e permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico)

1. Allo straniero al servizio di una missione diplomatica accreditata e con sede sul territorio della Repubblica, con qualifica di rappresentante diplomatico, dipendente amministrativo e tecnico, personale di servizio della missione, è rilasciato un permesso di soggiorno speciale diplomatico.

2. Al coniuge ed ai figli a carico e conviventi, del rappresentante diplomatico o dipendente amministrativo e tecnico di una missione presente in territorio è rilasciato un permesso di soggiorno speciale diplomatico con scadenza alla stessa data del permesso di soggiorno speciale diplomatico del rappresentante diplomatico o del dipendente amministrativo e tecnico cui attiene.

3. Gli arrivi e le partenze dei dipendenti delle missioni diplomatiche, dei loro coniugi e figli nonché gli eventuali cambiamenti intercorsi nei nuclei familiari devono essere tempestivamente comunicati per le vie diplomatiche al Dipartimento Affari Esteri, che ne darà informazione al Comando della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

4. Il permesso di soggiorno speciale diplomatico è revocato quando la missione accreditata notifica al Dipartimento Affari Esteri, per le vie diplomatiche, la cessazione dell'incarico del personale al suo servizio; il Dipartimento Affari Esteri provvede a darne immediata comunicazione al Comando della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e agli altri Uffici interessati.



TITOLO VII (NORME TRANSITORIE E FINALI)

Art. 36

(Regolamento di attuazione)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati, l'istituzione degli speciali elenchi di cui all'articolo 18, le procedure per la predisposizione dei decreti delegati di cui all'articolo 19 nonché ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione ed attuazione della presente legge.
2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della stessa.

Art.37

(Accordi internazionali e disposizioni di raccordo con la vigente normativa)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Accordi internazionali ratificati dalla Repubblica.
2. Il rilascio della cittadinanza per naturalizzazione di cui alle Leggi 30 novembre 2000 n. 114 e n. 115 e successive integrazioni e modifiche avviene in favore degli stranieri in possesso di residenza anagrafica ed effettiva per il periodo indicato nelle predette leggi ovvero di permesso di soggiorno successivamente trasformato in residenza anagrafica ed effettiva sempre per il periodo indicato nelle predette leggi.

Art.38

(Verifica dei requisiti e conversione del titolo di soggiorno)

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36, tutti gli stranieri soggiornanti a qualsiasi titolo in Repubblica dovranno presentarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri per la verifica dei requisiti e la conversione dei titoli di soggiorno secondo le norme dettate dalla presente legge.

5. Allo straniero al servizio, in qualità di personale domestico privato, di rappresentante diplomatico o di dipendente amministrativo di una missione diplomatica accreditata e presente in Repubblica è rilasciato un permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico, la cui durata non può superare quella del permesso speciale diplomatico del rappresentante diplomatico o dipendente amministrativo di riferimento.

6. La concessione del permesso di soggiorno speciale diplomatico, così come del permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico del personale domestico privato, indipendentemente dal periodo di titolarità dello stesso, non produce effetti ai fini di una eventuale richiesta di concessione della residenza e non attribuisce alcun diritto all'ottenimento della cittadinanza.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n. 118, Articolo 44:

L'articolo 35 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.



2. La mancata presentazione presso il Comando della Gendarmeria - Ufficio Stranieri da parte dello straniero soggiornante entro i termini indicati al comma precedente sarà interpretata, salvi documentati casi di forza maggiore, come intenzione di interrompere il soggiorno in Repubblica.

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. Per i titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione precedentemente in vigore, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in caso di domanda di conversione in residenza presentata decorso il termine dei cinque anni di titolarità del predetto permesso, ha facoltà di concedere la residenza anagrafica, previa verifica anche delle circostanze che avevano determinato il rilascio del titolo di soggiorno in Repubblica e della compatibilità con i disposti e le finalità della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, la perdita del lavoro in capo al titolare del permesso di soggiorno speciale continuativo per motivi di lavoro disciplinato dalla legislazione precedentemente in vigore comporta revoca di tale permesso qualora l'interessato non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in relazione al quale era stato concesso il permesso.

A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di sei mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro.

Decorso inutilmente tale termine è altresì revocato il permesso di soggiorno ordinario rilasciato ai familiari e/o al convivente del lavoratore disoccupato.

Qualora i familiari frequentino un regolare corso di studio in Repubblica la scadenza del loro permesso di soggiorno e la scadenza del permesso di soggiorno speciale continuativo dello straniero che aveva richiesto il ricongiungimento familiare sono prorogate sino al termine dell'anno scolastico o accademico.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente. Le disposizioni di cui al superiore articolo 13, comma 6, si applicano anche in caso di matrimonio o convivenza *more uxorio* aventi avuto luogo o inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al superiore articolo 17, comma 6, si applicano ai casi di separazione legale o di fatto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non preceduti da separazione o annullamento dello stesso, aventi avuto luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge.³⁰

³⁰ **Testo originario (Legge n.118/2010):**

1. I titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo che può essere convertito in residenza, decorso il termine dei cinque anni ai sensi della legislazione precedentemente in vigore sono assoggettati, ai fini dell'ottenimento della residenza, alle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 della presente legge dal momento dell'entrata in vigore della stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, la perdita del lavoro in capo al titolare del permesso di soggiorno speciale continuativo per motivi di lavoro disciplinato dalla legislazione precedentemente in vigore comporta revoca di tale permesso qualora l'interessato non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in relazione al quale era stato concesso il permesso.

A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di sei mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro.



Art.40 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati la Legge 4 settembre 1997 n. 95, la Legge 24 febbraio 2000 n. 22, gli articoli 4 e 5 della Legge 13 aprile 1976 n. 9 e l'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. Le disposizioni di cui al Decreto 7 ottobre 1997 n. 111 non espressamente derogate restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, sino all'adozione da parte del Congresso di Stato del decreto delegato di cui all'articolo 36.
3. E' abrogato l'articolo 37 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103.
4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.41 (Entrata in vigore)

Decorso inutilmente tale termine è altresì revocato il permesso di soggiorno ordinario rilasciato ai famigliari e/o al convivente del lavoratore disoccupato.

Qualora i famigliari frequentino un regolare corso di studio in Repubblica la scadenza del loro permesso di soggiorno e la scadenza del permesso di soggiorno speciale continuativo dello straniero che aveva richiesto il ricongiungimento familiare sono prorogate sino al termine dell'anno scolastico o accademico.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n. 3, Articolo 16:

L'articolo 39, comma 3 della Legge 28 giugno 2010 n.118 è sostituito come segue:

"3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente. Le disposizioni di cui ai superiori artt. 13, comma 6 e 17 comma 6 si applicano anche in caso di matrimonio o convivenza *more uxorio* avente avuto luogo o inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge."

Decreto – Legge 28 dicembre 2011 n. 204, Articolo 5:

L'articolo 39, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 sostituito dall'art. 16 del Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente. Le disposizioni di cui al superiore articolo 13, comma 6, si applicano anche in caso di matrimonio o convivenza *more uxorio* aventi avuto luogo o inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al superiore articolo 17, comma 6, si applicano ai casi di separazione legale o di fatto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non preceduti da separazione o annullamento dello stesso, aventi avuto luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge."

Legge 26 luglio 2012 n. 91, Articolo 4:

L'articolo 39, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.118 è sostituito dal seguente:

"1. Per i titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione precedentemente in vigore, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in caso di domanda di conversione in residenza presentata decorso il termine dei cinque anni di titolarità del predetto permesso, ha facoltà di concedere la residenza anagrafica, previa verifica anche delle circostanze che avevano determinato il rilascio del titolo di soggiorno in Repubblica e della compatibilità con i disposti e le finalità della presente legge."



1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALTRE NORME

DECRETO DELEGATO 22 gennaio 2016 n.5

(Ratifica Decreto Delegato 19 novembre 2015 n.169)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118
E SUCCESSIVE MODIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46
DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2015 N.118**

Art. 1

(Inserimento dello straniero nei registri dell'Ufficio Stranieri e della popolazione residente in Repubblica)

1. Al fine di ottenere l'inserimento nel Registro degli stranieri di cui all'articolo 29 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, lo straniero deve recarsi presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri - per essere sottoposto ai rilievi previsti dall'articolo 6 della predetta legge. Sono esentati dai rilievi dattiloscopici i minori di anni sei e i pazienti ricoverati nelle strutture di cura le cui condizioni fisiche attestate da certificato medico non consentano di recarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri.
2. Per le domande finalizzate al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno o dei permessi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 50,00 (euro cinquanta/00) al momento della presentazione della domanda e ulteriori euro 30,00 (euro trenta/00) all'atto del rilascio del permesso.
3. Per le domande relative alla proroga di permesso di soggiorno o dei permessi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 30,00 (euro trenta/00).
4. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.
5. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri euro 100,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.
6. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 3- bis, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 50,00 (euro cinquanta/00) al momento della presentazione della domanda presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri e ulteriori euro 50,00 (euro cinquanta/00) sempre presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri, a seguito della comunicazione della delibera della competente Commissione Consiliare Permanente.
7. Nel versamento di euro 100,00 (euro cento/00) indicato ai commi precedenti è incluso anche il primo rilascio della carta di residenza prevista al successivo articolo 33.
8. Ogni altro rilascio della carta di residenza e dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 2 a causa di smarrimento/furto o variazione del luogo di residenza/soggiorno, avviene previo versamento di euro 30,00 (euro trenta/00) presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri.



9. Sono esentati dal versamento della somma prevista ai commi precedenti i richiedenti i permessi di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie, di protezione sociale e i casi previsti dall'articolo 16, comma 6-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art. 2
(Documenti)

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese o davanti a competente Autorità Estera oppure in certificazione plurilingue.

2. I certificati richiesti, di cui agli articoli che seguono, devono recare data non anteriore a sei mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.

3. Per tutti i documenti citati nel presente decreto delegato, che nel Paese di appartenenza dello straniero non vengono rilasciati perché inesistenti, lo straniero può produrre un documento equipollente, che venga ritenuto tale dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri ovvero, per le residenze rilasciate dallo Stato Civile, da quest'ultimo.

4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n.118/2010 e successive modifiche e nel presente decreto delegato, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, lo Stato Civile e l'Ufficio Industria hanno la facoltà di richiedere agli interessati, ulteriore documentazione che si rendesse necessaria al fine del completamento della pratica amministrativa e di accedere, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

5. Per le domande finalizzate al ricongiungimento familiare, qualora vengano riscontrati elementi oggettivi dai quali emergono dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta, gli uffici competenti potranno richiedere all'interessato ulteriori documentazioni od accertamenti necessari per stabilire l'esatta relazione familiare, anche richiedendo il test del DNA che può essere eseguito presso strutture sanitarie riconosciute.

Il test del DNA può essere richiesto alla sola madre naturale e non può essere richiesto in presenza di documentazione che attesti la filiazione legittima.

6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di stato civile possono essere presentate anche tramite modello plurilingue.

Le certificazioni od attestazioni o dichiarazioni provenienti da Paesi esteri, ad esclusione dell'Italia, devono tassativamente essere legalizzate oppure apostillate.

7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni e/o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.

In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri può comunque richiedere in ogni momento nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.



8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a quattordici anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza non devono essere prodotti.

9. Il reddito minimo annuo considerato adeguato per il sostentamento proprio o dei famigliari ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 9 comma 5, e degli articoli 13 e 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, viene indicato in euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) lordi per il richiedente ed in euro 3.000,00 (euro tremila/00) ulteriori per ogni membro della famiglia per cui si richiede il ricongiungimento. Il reddito minimo è comunque indicato annualmente nel decreto delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010 successive modifiche.

Art 3

(Divieto di presentazione contemporanea di domande di permesso di soggiorno e residenza)

1. Le domande relative alle richieste di permesso di soggiorno o di residenza presentate sulla base delle normative legislative vigenti, non possono essere presentate contemporaneamente.

2. Una diversa richiesta di permesso di soggiorno o di residenza potrà essere presentata dal richiedente non prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo.

Art. 4

(Rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici)

1. Tutti gli stranieri che intendono ottenere permesso di soggiorno o i permessi di cui all'articolo 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, sono tenuti a sottoporsi ai rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici da effettuarsi presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Il Congresso di Stato è altresì tenuto ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, apposito regolamento che disciplinerà i rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici di cui al comma 1.

Art. 5

(Lettera d'invito)

1. La lettera d'invito deve essere richiesta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per l'apertura del visto Schengen, utile al transito in tale area, per raggiungere la Repubblica di San Marino. La lettera d'invito può essere richiesta dal cittadino, dallo straniero residente e dal legale rappresentante della società/ente legalmente riconosciuti per i seguenti motivi:

- adozione;
- affari - per periodi inferiori a trenta giorni;
- cure mediche;
- motivi sportivi;
- motivi di lavoro;
- motivi religiosi;
- ricongiungimento familiare;



- motivi di studio;
- motivi di vacanze lavoro;
- turismo;
- volontariato.

2. La richiesta deve essere comprensiva della seguente documentazione:

- a) copia del passaporto in corso di validità;
- b) documentazione attestante la copertura sanitaria per il rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza;
- c) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi sufficienti a provvedere alla propria sussistenza, ad eccezione che lo stesso non sia invitato per motivi di lavoro e che l'Ufficio del Lavoro abbia autorizzato l'invito garantendo il regolare rilascio del permesso di lavoro che deve essere richiesto entro otto giorni dall'arrivo dello straniero in Repubblica;
- d) dichiarazione del richiedente nella quale esso si assuma la responsabilità di provvedere al rimpatrio del cittadino straniero.

3. In alternativa a quanto previsto al superiore comma 2 può essere presentata dichiarazione, sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale, di ospitalità da parte del cittadino, dello straniero residente o del legale rappresentante della società/ente che richiede la lettera d'invito, nella quale il richiedente si assume l'onere della presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d).

4. Su richiesta della Gendarmeria - Ufficio Stranieri il richiedente è tenuto a dimostrare il rimpatrio del cittadino straniero al termine del soggiorno in Repubblica esibendo la documentazione richiesta. La mancata dimostrazione del rimpatrio dello straniero determina la non concessione di ulteriori lettere d'invito per un periodo di dodici mesi.

5. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri, per sussistenza di problemi di sicurezza e ordine pubblico, può non rilasciare la lettera d'invito.

6. La lettera di invito autorizza la Gendarmeria a rilasciare il permesso di soggiorno turistico per il periodo in essa indicata anche nei casi in cui il visto Schengen non copra l'intero periodo di validità, e comunque per un periodo non superiore ai novanta giorni dal timbro di ingresso nell'area Schengen.

7. Al momento della presentazione della lettera d'invito il richiedente è soggetto al pagamento di euro 50,00 (euro cinquanta/00).

Tale importo é comunque introitato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in quanto esso deve intendersi quale costo per la trattazione amministrativa della pratica.

8. Le Segreterie di Stato competenti possono chiedere l'esenzione dal pagamento di quanto previsto ai sensi del precedente comma, per eventi ritenuti di interesse pubblico.

Art. 6

(Permesso di soggiorno turistico)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno turistico di cui all'articolo 8 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;



- copia della lettera di invito - quando richiesta - o documentazione a garanzia dei mezzi di sussistenza;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - polizza assicurativa di cui all'articolo 8 della Legge n.118/2010 avente copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dell'ISS a copertura di ogni evento.
2. La durata del permesso di soggiorno turistico non può eccedere la data di scadenza del visto Schengen ad eccezione dei casi indicati dal precedente articolo 5, comma 6.
3. Nel caso in cui non sia richiesto un visto Schengen per l'ingresso, occorre che il timbro di ingresso sul passaporto non riporti una data superiore ai novanta giorni rispetto alla data di richiesta del permesso di soggiorno; il permesso di soggiorno turistico scade non oltre il novantesimo giorno dalla data del timbro di ingresso.

Art 7

(Permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione e/o formazione di cui all'articolo 9, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - certificato di iscrizione agli studi;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.
2. La documentazione di cui sopra non è richiesta nei confronti dei cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità purché non venga espressamente richiesto il permesso di soggiorno. Le segreterie amministrative dei corsi di studio legalmente riconosciuti devono inviare alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri i dati relativi agli studenti regolarmente iscritti che permangono in territorio.
3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche allo straniero che richieda la concessione del permesso di soggiorno speciale per motivi di studio presso il Centro di Formazione Professionale.

Art. 8

(Permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi)



1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato di stato di famiglia;
- richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno da parte della società sportiva di appartenenza e approvata dalla federazione sportiva cui la società appartiene;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità
- competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di residenza;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza, ad esclusione degli atleti professionisti;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.

2. Gli sportivi non professionisti devono altresì allegare nulla osta del CONS al rilascio del permesso di soggiorno nonché polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS.

3. Gli sportivi professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi devono altresì allegare nulla-osta di avviamento al lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro o contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato, con indicazione della mansione svolta. Essi sono considerati ad ogni effetto quali lavoratori subordinati.

Art. 9

(Permesso di soggiorno speciale per cura - assistenza - riabilitazione - riposo)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per cura, assistenza, riabilitazione e riposo di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato medico rilasciato dal medico curante;
- certificato della struttura sanitaria sammarinese che, verificate le condizioni del richiedente e della certificazione medica allegata, ne garantisce la veridicità e attesta la necessità di erogazione delle cure presso la struttura medesima indicando il periodo di durata presumibilmente necessario a fornire dette cure. L'Authority sanitaria, nello svolgimento delle funzioni di cui alla Legge n. 69/2004 e successive modifiche, può effettuare le opportune verifiche;



- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
 - documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento. Relativamente alla parte di spesa sanitaria eventualmente non coperta, il richiedente è tenuto ad assumersi il relativo pagamento mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa o presentazione di fidejussione.
2. Nel caso in cui le condizioni del richiedente non gli consentano di recarsi presso la Gendarmeria, il richiedente è esentato dai rilievi di cui all'articolo 4 e gli viene rilasciato un apposito attestato e la domanda può essere presentata da un incaricato della struttura sanitaria.
3. Nel caso in cui i periodi di degenza degli stranieri presso le strutture sanitarie pubbliche o private sammarinesi non superino i trenta giorni e dunque non siano assoggettati al rilascio di permesso di soggiorno, le predette strutture sono tenute a comunicare alla Gendarmeria le generalità degli assistiti in cura nonché degli eventuali accompagnatori familiari.

Art. 10

(Permesso di soggiorno speciale per gli accompagnatori di pazienti in cura)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per accompagnatore familiare di paziente straniero in cura per periodi superiori ai trenta giorni, di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 118/2010, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - dichiarazione della struttura sanitaria sammarinese che attesti la necessità dell'accompagnatore;
 - documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza oppure polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio presso la struttura sanitaria o in altro luogo adeguato.

Art. 11

(Permesso di soggiorno speciale per motivi di culto)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di culto di cui all'articolo 9, comma 9, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo



passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- indicazione del culto di cui è ministro, rilasciata dal superiore gerarchico, e del luogo ove il mandato sarà svolto;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie e maternità con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

2. L'interessato ovvero il superiore gerarchico sono tenuti a dare comunicazione alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri della cessazione dell'incarico del ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione.

Art. 12

(Permesso di soggiorno speciale per volontariato internazionale)

1. Coloro che svolgono attività relativa a progetti di volontariato internazionale che si sviluppano all'interno del territorio sammarinese, valutati ed autorizzati dalla Commissione di cui alla Legge 14 novembre 1985 n. 142, possono richiedere il permesso di soggiorno speciale per volontariato internazionale e devono formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie e maternità con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
- attestazione da parte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.142/1985, sulla sussistenza dei requisiti previsti al medesimo articolo.

2. Il permesso di soggiorno per volontariato internazionale è rilasciato dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria, per la durata dell'incarico e comunque per un periodo massimo di dodici mesi. Il permesso di soggiorno è rinnovato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, qualora permangano i requisiti per cui era stato rilasciato o, se del caso, quelli ulteriori indicati nella delibera di concessione da parte del Congresso di Stato.



3. L'interessato ovvero l'organizzazione a cui appartiene sono tenuti a dare comunicazione alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri della cessazione dell'incarico entro dieci giorni dalla stessa.

Art. 13

(Permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri presentando la documentazione e/o certificazione richiesta sulla base di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2013 n. 71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n. 10, dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n. 32 e successive modifiche.

Art. 14

(Permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n.4 foto tessera in formato ICAO;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 118/2010;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato a cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l' idoneità dell'alloggio.

2. Decorsi quarantotto mesi il permesso di soggiorno è interrotto e il lavoratore è tenuto a fare rientro nel proprio Paese. Una nuova domanda non potrà essere presentata prima della decorrenza di trenta giorni dalla data dell'interruzione.

Art. 15

(Permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;



- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 118/2010;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.

2. Dall'obbligo di presentazione del contratto di locazione o di documentazione sostitutiva atta a dimostrare la titolarità di alloggio idoneo sono esonerati i dipendenti in qualità di assistenti che svolgono attività lavorativa a tempo pieno in qualità di:

- a) assistente ad anziani e a persone con disabilità, non autosufficienti di cui alla normativa speciale;
- b) assistente alla famiglia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della Legge n.118/2015, per la cui assunzione trova applicazione la normativa generale in materia di lavoro.

3. L'assistente alla famiglia, assimilato, per quanto concerne il profilo contributivo, all'assistente di cui alla superiore lettera a), oltre agli obblighi di presentazione della documentazione di cui al comma 1:

- ha l'obbligo di coabitazione;
- ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica nelle stesse modalità dell'assistente anziani e a persone con disabilità, non autosufficienti.

3 bis. Le prestazioni lavorative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 rientrano nella disciplina del lavoro domestico, le cui mansioni sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'articolo 3, comma 1, della Legge 19 settembre 2014 n.147 ad esclusione della richiamata lettera f).

4. Il permesso di soggiorno è interrotto decorsi quarantotto mesi e il lavoratore è tenuto a fare rientro nel proprio Paese. Una nuova domanda non potrà essere presentata prima della decorrenza di trenta giorni dalla data dell'interruzione.

Art 16

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro di cui all'articolo 10- bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto e visto per programmi vacanza/lavoro allegando i seguenti documenti:

- copia del passaporto in corso di validità e del visto per programmi vacanza/lavoro contenuto in esso;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento. Tale polizza non è richiesta nei confronti dei cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità;



- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.
2. Il permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro viene rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

Art. 17

(Permesso di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - contratto di lavoro stipulato con l'ISS con apposita nota di trasmissione all'Ufficio del Lavoro;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.

Art. 18

(Permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lett. e), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro e/o contratto di lavoro appositamente stipulato e registrato;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;



- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Art. 19

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. L'interessato o l'armatore richiedente il permesso di soggiorno per marittimi di cui all'articolo 11 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

- copia di documento d'identità in corso di validità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato di stato di famiglia;
- n.4 foto tessera in formato ICAO;
- indicazione del natante su cui sarà prestata l'attività;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- copia del contratto di lavoro debitamente registrato;
- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103.

2. Al fine del ritiro del permesso di soggiorno è necessaria l'esibizione dell'originale del passaporto da parte dell'interessato.

Art. 20

(Variazioni nel rapporto lavorativo e revoca del nulla osta)

1. Le eventuali variazioni concernenti il rapporto lavorativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche devono essere comunicate tempestivamente dall'Ufficio del Lavoro alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

2. Nel caso in cui, successivamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio del Lavoro, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri rilevi una o più irregolarità nella documentazione necessaria all'ingresso dello straniero, l'Ufficio del Lavoro, a seguito di segnalazione da parte della Gendarmeria, provvede a revocare il nulla osta.

3. Nei casi previsti dall'articolo 17, comma 4, lettera e), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, l'Ufficio del Lavoro - autonomamente ovvero a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di polizia - provvede a revocare il nulla osta di lavoro.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche la perdita del lavoro da parte dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rispetto alla data indicata nel nulla osta di avviamento al lavoro, dovuta a fatti non imputabili al lavoratore, deve intendersi quale cessazione anticipata del rapporto di lavoro. In tal caso, il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha facoltà d'iscriversi entro dieci giorni dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro nella speciale lista di disponibilità istituita presso l'Ufficio del Lavoro per effettuare la stessa mansione precedentemente



autorizzata e svolta, nel rispetto della normativa in materia di avviamento al lavoro, per la durata massima di tre mesi.

5. L'iscrizione nella speciale lista avviene previa presentazione di:

- documentazione atta a dimostrare la disponibilità di alloggio adeguato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota capitaria.

5 bis. La mancata iscrizione nella speciale lista di disponibilità comporta l'interruzione immediata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 21

(Permesso di soggiorno ordinario)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno ordinario di cui all'articolo 13 della Legge n.18/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente del beneficiario ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di rilascio del permesso di soggiorno per il coniuge:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile e se necessario, ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia conforme dell'atto di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- copia integrale conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione da richiedersi, presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il coniuge ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del coniuge;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;

b) per le domande di permesso di soggiorno per i figli:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
- certificato di stato libero per i minori di età superiore ai quattordici anni e per i maggiorenni;



- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a
 - dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
 - nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, attestazione di disabilità, redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'ISS, ovvero certificato di iscrizione scolastica o universitaria;
- c) per le domande di permesso di soggiorno per il convivente *more uxorio* a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi i genitori:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile, del minore riconosciuto da entrambi i genitori;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato di stato libero;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di convivenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé, per il convivente *more uxorio* e per il figlio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio* e del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per il convivente *more uxorio* e per il figlio, ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
- d) per le domande di permesso di soggiorno per il convivente *more uxorio* e per il convivente per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto, decorso il periodo di cinque anni continuativi:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato di stato libero;



- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé, per il convivente *more uxorio*, per il convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio*, del convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per il convivente *more uxorio*, per il convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Le richieste di permesso di soggiorno di cui alla presente lettera d) possono essere presentate decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 118/2015;

e) per le domande di ricongiungimento per il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età non superiore a venticinque anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di morte del coniuge o genitore naturale;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;

f) per le domande di ricongiungimento al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 13, comma 10- bis previsti dall'articolo 13, comma 10-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;



- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
- relazione attestante le gravi condizioni sociali e familiari che richiedano la presenza del genitore in territorio.

Art. 22

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno di cui all'articolo 14 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità o di altra documentazione ritenuta valida dalla Gendarmeria;
- qualora la richiesta di tutela sia presentata da una organizzazione non governativa, relazione precisante i motivi a sostegno della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- parere dell'Authority per le Pari Opportunità al riguardo delle vittime di tratta e alle vittime di violenza.

2. I richiedenti il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale se provenienti da Stato non aderente all'Accordo di Schengen possono essere esentati dal possesso di visto in corso di validità.

Art. 23

(Permesso per convivenza more uxorio, per convivenza a fini solidaristici e di mutuo aiuto, parentale o per minori)

1. Il cittadino sammarinese e lo straniero residente anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio del permesso di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, presentando richiesta scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di permesso per convivenza *more uxorio*:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del beneficiario in formato ICAO;
- certificato di nascita, estratto per riassunto dell'atto di nascita, o copia integrale conforme dell'atto di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza del beneficiario;



- certificato di stato libero od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio se precedentemente coniugato, o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio sia del beneficiario che del richiedente;
- certificato di residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente *more uxorio* ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio*;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente *more uxorio* nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale Paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Per usufruire del permesso per convivenza il convivente *more uxorio* deve essere maggiorenne.

In caso di minore età del convivente, costui, purché abbia già compiuto il sedicesimo anno di età, deve produrre anche una dichiarazione, di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà, effettuata presso notaio o pubblico ufficiale, che autorizzi il minore a convivere *more uxorio* in Repubblica;

b) per le domande di permesso per convivenza per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita, estratto per riassunto dell'atto di nascita, o copia integrale conforme dell'atto di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza del beneficiario;
- certificato di stato libero od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio se precedentemente coniugato o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio sia del beneficiario che del richiedente;
- certificato di residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale;



- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale Paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Il permesso per convivenza di cui alla presente lettera non può essere richiesto a favore di parenti od affini;

c) per le domande di permesso parentale:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del beneficiario in formato ICAO;
- certificato di nascita del beneficiario o certificato plurilingue se non redatto in lingua italiana ove producibile o estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza, residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di non autosufficienza del beneficiario rilasciata dai competenti uffici dell'ISS;
- dichiarazione che i figli siano residenti o soggiornanti a San Marino;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente da altro sistema sanitario o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'ISS a copertura di ogni evento. Qualora, in ragione dell'età o dei problemi di salute, non sia possibile ottenere tale copertura, il permesso parentale può essere rilasciato esclusivamente nel caso in cui il soggetto interessato o il richiedente sammarinese garantiscano a mezzo di fidejussione bancaria il pagamento integrale degli eventuali oneri sanitari;
- attestazione da parte del richiedente di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei famigliari per i quali si intende chiedere il permesso parentale;

d) per le domande di permesso per minori:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;



- n. 4 foto tessera del minore autenticate in formato ICAO;
- copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei minori per i quali si intende chiedere il permesso per minori;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'ISS a copertura di ogni evento;

I minori divenuti maggiorenni che abbiano già ottenuto il rilascio del permesso per minori, possono usufruirne fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

2. I titolari di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche che richiedono il rilascio di permesso per convivenza in favore del coniuge ed il permesso per minori in favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 9, lettere a), b) e c) della medesima legge devono presentare i documenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto delegato.

3. Gli stranieri titolari di permesso per convivenza *more uxorio*, di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, che richiedano il rilascio del permesso per minori in favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della medesima legge devono presentare i documenti previsti all'articolo 21, comma 1, lettera b), del presente decreto delegato.

4. I permessi rilasciati ai sensi del presente articolo hanno le medesime caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno.

Art. 24

(Alternativa alla presentazione di polizza assicurativa)

1. In alternativa alla presentazione della polizza assicurativa, nei casi previsti dalla Legge n.118/2010 e successive modifiche e dal presente decreto delegato, il soggetto richiedente e colui/colei che per esso presenta formale richiesta di residenza, di permesso di soggiorno e dei permessi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, hanno facoltà di optare per l'assunzione di formale impegno a rifondere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. In tale caso essi hanno l'obbligo in solido, di sottoscrivere tale impegno presso il competente Ufficio dell'Istituto di Sicurezza Sociale prima della presentazione della domanda.

3. Per le prestazioni sanitarie non urgenti l'importo corrispondente deve essere saldato prima dell'erogazione delle prestazioni stesse.



4. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di regolare, nell'ambito delle Convenzioni internazionali in vigore, le pendenze relative alle prestazioni erogate ad assistiti degli Stati con i quali sono state stipulate.
5. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni sanitarie non adempia all'obbligo assunto di cui ai commi 1 e 2 si procede alla interruzione immediata del permesso.
6. La regolarizzazione di ogni pendenza debitoria nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è condizione necessaria per il rilascio ovvero il rinnovo del permesso.

Art. 25

(Contratto di locazione)

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l'interessato presenta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri la dichiarazione con cui il proprietario manifesta la propria disponibilità a locare l'abitazione al richiedente il permesso.
2. Entro trenta giorni dal rilascio del permesso, l'interessato è tenuto a consegnare copia del contratto registrato al medesimo ufficio che lo archivia agli atti.
3. Il mancato adempimento, decorsi trenta giorni dal rilascio del permesso, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (euro cinquecento/00). Decorsi sessanta giorni il mancato adempimento comporta l'interruzione dello stesso.
4. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dopo la presentazione di nuova domanda, corredata dalla relativa documentazione, fatta salva quella già depositata, purché valida ai sensi di legge.
5. L'Ufficio del Registro e Conservatoria può registrare contratti di durata superiore ad un anno, riscuotendo le imposte per tutto il periodo pattuito, ai sensi della legge sulle imposte di registro, fermo restando che, qualora il permesso non sia rinnovato alla scadenza o interrotto o revocato, il contratto sarà nullo ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e quindi non costituisce valido titolo per permanere in territorio per i periodi non coperti dal permesso di soggiorno.
6. Quanto previsto ai commi che precedono si applica anche ai contratti di locazione a stranieri che abitano in territorio per motivi di istruzione.
7. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, entro il mese di settembre di ogni anno, comunica alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri e all'Ufficio del Registro e Conservatoria l'elenco dei Paesi con i quali vigono convenzioni e accordi di reciprocità in virtù dei quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, non è necessario il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di istruzione e, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della medesima legge, è sufficiente che al contratto di locazione sia allegata copia di documento comprovante l'iscrizione al corso scolastico.
8. Il contratto di locazione di abitazione di straniero a cui sia concessa la residenza o il permesso di soggiorno dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri deve avere in allegato la relativa delibera.
9. Il proprietario dell'alloggio in disponibilità dello straniero è tenuto a comunicare alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri ogni variazione nel contratto o altro atto che sia rilevante ai fini del mantenimento del permesso.

Art. 26



(Residenze concesse dall'Ufficiale di Stato Civile)

1. Il richiedente la residenza, coniuge di sammarinese residente, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- certificato di nascita con paternità e maternità o estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità, o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

L'Ufficiale di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla iscrizione nel registro della popolazione residente, se non già presente agli atti dell'Ufficio.

2. Il richiedente la residenza, figlio di cittadino sammarinese, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- certificato di cittadinanza; certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

3. Il richiedente la residenza, figlio di cittadino sammarinese naturalizzato o per matrimonio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b-bis), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di matrimonio od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio o certificato di stato libero;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

4. Il richiedente la residenza, figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a venticinque anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio* che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge n.118/2010 e successive modifiche – deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera b-ter) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con maternità e paternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di stato libero;
- certificato di stato di famiglia;
- dichiarazione che non sia convivente *more uxorio* e dichiarazione di risultanza a carico del genitore;
- certificato di cittadinanza;



- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

L'Ufficiale di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare che il richiedente non conviva *more uxorio* e che risulti a carico del genitore straniero residente.

Se il figlio è minorenne la richiesta deve essere presentata dal genitore all'Ufficiale di Stato Civile allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- dichiarazione con cui l'altro genitore presta il proprio consenso all'iscrizione nei registri di popolazione della Repubblica o autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

5. Il richiedente la residenza per il minore che sia stato allo stesso affidato temporaneamente, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-bis, della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta presentando:

- provvedimento dell'autorità giudiziaria competente e/o relazione dei servizi sociali da prodursi annualmente;
- certificato di nascita con paternità e maternità;
- certificato di cittadinanza.

6. Nel caso in cui la famiglia affidataria richieda in via alternativa il permesso di soggiorno, deve presentare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, corredata dalla documentazione sopra indicata.

Art.27

(Residenze o permessi di soggiorno ordinari concessi dalla competente Commissione Consiliare Permanente)

1. Il titolare di permesso di soggiorno ordinario, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, può richiedere la residenza presentando apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- per il coniuge: copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione, da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;



- per il figlio: copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile.

2. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, la domanda di residenza o di permesso di soggiorno ordinario deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria - Ufficio Stranieri dal legale rappresentante dell'ente o istituto, dal legale rappresentante della società interessata o dal richiedente medesimo, allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di assunzione e relativa qualifica lavorativa - con indicazione temporale di assunzione - da parte di strutture sanitarie sammarinesi, di istituti bancari o assicurativi o finanziari o di società di diritto sammarinese, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b), della Legge n.118/2010 e successive modifiche;
- vigenza della società;
- attestazione dell'azienda in cui vengano indicate le motivazioni relative alla richiesta;
- attestazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dei dipendenti della società;
- certificato di esistenza pendenze fiscali rilasciato dall'Ufficio Tributario.

Qualora la domanda riguardi personale assunto presso strutture pubbliche, la documentazione di cui agli ultimi quattro punti non deve essere presentata;

b) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dei dipendenti della società;
- certificato di esistenza pendenze fiscali rilasciato dall'Ufficio Tributario;
- estratto libro soci dal quale si evince con esattezza la composizione societaria;
- business plan almeno quinquennale, nonché progetto occupazionale e/o attestazione di attuazione di investimenti in territorio;
- per le costituende società documentazione relativa alla posizione economica, fiscale e societaria del Paese di provenienza;

c) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-bis):

- copia del documento d'identità in corso di validità;



- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- relazione riguardante il programma-progetto economico-finanziario ed il suo ammontare iniziale ed in divenire, con motivazioni relative alla possibilità di essere valutato di particolare interesse e strategico per la Repubblica quanto ad innovazione, visibilità, prestigio e sviluppo, indotto finanziario;

d) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-ter):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- relazione del richiedente relativa ai beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività che intendano donare, con allegata perizia tecnico-valutativa giurata;
- relazione dell'ufficio pubblico competente di riferimento.

La Commissione può richiedere perizia tecnico-valutativa giurata non di parte.

e) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-quater):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- *curriculum vitae* e relazione del richiedente sulle motivazioni della richiesta;
- relazione dell'ufficio pubblico competente di riferimento;

f) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, relative ai giudici di primo grado:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- presa d'atto della nomina.

3. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3-bis, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche la domanda di residenza o di permesso di soggiorno ordinario



deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3-bis, relative al coniuge:

- 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione, da richiedersi presso il tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3-bis, relative al figlio:

- 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono presentare polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento, per i primi ventiquattro mesi.

Art.28

(Consolidamento della residenza)

1. Le richieste di consolidamento della residenza, trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel Registro della popolazione residente, si effettuano previa apposita domanda scritta da presentarsi al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando per il richiedente e/o per tutto il nucleo familiare convivente:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- relazione relativa all'attività imprenditoriale attestante il mantenimento degli impegni assunti nel momento della concessione della residenza.



2. Il Dipartimento Affari Esteri procede direttamente all'acquisizione delle informazioni necessarie al fine del perfezionamento della pratica e le trasmette alla competente Commissione Consiliare Permanente per la presa d'atto.

Art.29

(Monitoraggio dell'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche)

1. L'Ufficio Industria invia entro il 30 settembre di ogni anno la relazione prevista dall'articolo 17, comma 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione. La relazione riguarda la concessione delle residenze previste dall'articolo 16, comma 3 della suddetta legge.

2. Il Dipartimento Affari Esteri invia tempestivamente all'Ufficio Industria copia della delibera della competente Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione relativa alla concessione della residenza od eventuali variazioni successive della medesima, allegando la documentazione necessaria agli effetti del controllo di cui al comma 3.

3. L'Ufficio Industria verifica annualmente, dalla data di concessione della residenza, il rispetto delle condizioni autorizzative inerenti l'investimento approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche e segnala le irregolarità, discordanze o violazioni alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione che decide sulla eventuale revoca della residenza.

Art.30

(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. Le istanze di permesso di soggiorno ordinario di cui all'articolo 19-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche devono essere presentate al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- documentazione allegata alla domanda che attesti la presenza in territorio per un periodo superiore a quindici anni ed i motivi della richiesta.

Art.31

(Disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 45 della Legge n.118/2015)

1. La richiesta di residenza da parte del coniuge o del figlio di coloro che hanno ottenuto la residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n. 118/2010



prima dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2015 deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri c/o la Gendarmeria- Ufficio Stranieri allegando alla domanda la relazione relativa all'attività imprenditoriale attestante il mantenimento degli impegni assunti nel momento della concessione della residenza ed i seguenti documenti:

a) per il coniuge:

- copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione da richiedersi presso il tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;

b) per il figlio:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

2. Le richieste di residenza di coloro che sono stati cancellati dal registro della popolazione residente in quanto rientranti nella previsione dell'articolo 17, comma 6, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere presentate al Dipartimento Affari Esteri c/o la Gendarmeria- Ufficio Stranieri allegando alla domanda:

- provvedimento di revoca od attestazione della revoca della residenza;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di stato libero;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

Il Dipartimento Affari Esteri procede direttamente all'acquisizione delle informazioni necessarie al fine del perfezionamento della pratica.

Art.32

(Residenza o soggiorno ordinario ai sensi dell'Accordo stipulato con la Santa Sede)



1. Le richieste di residenza o di soggiorno ordinario ai sensi dell'Accordo stipulato fra San Marino e la Santa Sede e ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n. 47 sono presentate al Dipartimento Affari Esteri. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione della curia diocesana o del superiore provinciale dell'istituto religioso competente che indichi i dati identificativi della persona, il luogo ove svolgerà il proprio incarico ed il luogo ove il beneficiario risiederà.

2. La curia diocesana o il superiore provinciale dell'istituto religioso competente sono tenuti a dare comunicazione al Dipartimento Affari Esteri della cessazione dell'incarico del ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione. Il Dipartimento Affari Esteri ne dà tempestiva informazione alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed allo Stato Civile.

Art.33

(Carta di residenza)

1. Lo straniero residente in Repubblica è tenuto a richiedere alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri la carta di residenza.

2. La carta di residenza ha durata quinquennale e segue le sorti della residenza anagrafica.

3. I rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici saranno stabiliti e definiti all'interno del Regolamento previsto dall'articolo 4 e fino alla sua emanazione rimangono validi i documenti già prodotti.

Art.34

(Comunicazione alla Gendarmeria delle generalità dello straniero per i gestori delle aziende ricettive)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui all'articolo 20 della Legge n.118/2010 e successive modifiche devono comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, entro ventiquattro ore dall'arrivo, le generalità dello straniero, la durata e i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o di altro documento di identificazione. Sono esentati dall'esibizione del documento di identità i minori di anni quindici, a condizione che il genitore o chi ne ha la tutela momentanea ne sottoscriva le generalità. Analogamente deve essere comunicata la data di partenza dello straniero nella giornata di partenza stessa.

2. Le comunicazioni avvengono tramite l'apposito sistema di banca dati informatica con connessione internet sicura.

3. Qualora non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche si presume, salvo prova contraria, che l'arrivo dello straniero sia precedente alle ventiquattro ore.

4. L'attrezzatura informatica locale e la connessione internet sono a carico dei gestori delle aziende ricettive. Compete agli stessi gestori adottare idonei criteri di sicurezza per i propri sistemi informatici a tutela della riservatezza dei dati.



5. Nel caso di utilizzo da parte del gestore di un proprio software di gestione delle registrazioni, è possibile utilizzare dati intermedi generati dal software stesso per la compilazione dei dati da inviare, previo accordo sul formato con la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
6. La connessione internet sicura deve permettere l'identificazione del personale abilitato che effettua le registrazioni.
7. La comunicazione via internet sicura esenta le strutture ricettive dall'obbligo di compilazione e di invio del registro cartaceo.
8. A titolo di rimborso per le spese di manutenzione ordinaria del sistema informatico in uso da parte delle aziende ricettive è istituita una imposta annuale pari ad euro 60,00 (euro sessanta/00). Al pagamento della medesima si provvede al momento del rilascio delle credenziali di accesso al sistema presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
9. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi al documento di identificazione i membri dei gruppi di vacanze organizzate e i componenti i nuclei familiari, nel caso in cui la guida o il capo gruppo o il capofamiglia garantisca e sottoscriva le generalità degli altri stranieri componenti il gruppo o il nucleo familiare.
10. Nel caso in cui la Gendarmeria accerti l'uso scorretto di queste registrazioni, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 31, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art.35

(Comunicazione alla Gendarmeria della presenza in territorio)

1. Lo straniero che soggiorna in Repubblica oltre le ventiquattro ore e che non sia ospite di aziende ricettive ha l'obbligo di segnalare la sua presenza alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri anche inviando comunicazione telematica in cui siano riportate le proprie generalità ed il periodo di permanenza.
2. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di segnalazione della sua presenza in territorio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 200,00 (euro duecento/00).

Art.36

(Relazione annuale)

1. Al fine di predisporre la relazione di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, lo Stato Civile inoltra entro il 31 agosto di ogni anno alla Gendarmeria un resoconto dettagliato contenente l'elenco delle residenze concesse, la data e il motivo della concessione.

Art.37

(Sanzione amministrativa per assenza di idoneo titolo)

1. Lo straniero sorpreso in territorio senza idoneo titolo previsto dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.000,00 (euro mille/00).
2. Nel caso di recidiva la sanzione pecuniaria amministrativa sarà pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).



Art.38

(Procedure per i decreti delegati)

1. Al fine di predisporre il decreto delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, entro il 30 settembre di ogni anno la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiede alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali, all'Ufficio del Lavoro e alla Gendarmeria le informazioni previste dalla predetta legge. Le risposte devono essere inviate alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Art.39

(Disposizione interpretativa dell'articolo 6 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche)

1. Il periodo di trenta giorni di permanenza in territorio senza permesso di soggiorno o di residenza di cui all'articolo 6 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve essere considerato nell'arco di sei mesi.

Art.40

(Disposizione interpretativa dell'articolo 19-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche)

1. Non si procede ad elevare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato e dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche nei confronti degli stranieri che presentano l'istanza prevista dall'articolo 19-bis della citata legge, fatta salva diversa deliberazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione.

Art. 41

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Fino a quando la Gendarmeria – Ufficio Stranieri non sarà dotata degli strumenti necessari ad effettuare i rilievi dattiloscopici in tempi rapidi, essa procede ad eseguire tali rilievi a campione.

2. In attesa di predisporre nuovi modelli di permessi di soggiorno che il Congresso di Stato è tenuto ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, restano validi gli attuali modelli di permessi di soggiorno, conformi alle nuove tipologie istituite dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche.

3. Sono abrogati il Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 ed il Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 91.



LEGGE 30 luglio 2015 n.118

MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE (LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA)

Art.45

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dei requisiti per ottenerla, concede la residenza al coniuge ed al figlio dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, che hanno ottenuto il permesso di soggiorno ordinario rilasciato per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, nonché ai soggetti ai quali è stata revocata la residenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art.46

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati per le nuove tipologie disposte nonché per ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione ed attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della stessa.

Art.47

(Testo coordinato in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica)

1. Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare con propria delibera, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Testo Coordinato delle norme vigenti in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica senza valenza normativa e a mero scopo di cognizione.



DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N.116

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato, al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di Imprese Start Up ad alta tecnologia che hanno un contratto d'incubazione con l'Incubatore di Impresa della Repubblica di San Marino, introduce le misure attuative della disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 5, della Legge 23 giugno 2013, n. 71, tese a:

- definire i requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali un'impresa possa essere classificata quale Start Up ad alta tecnologia;
- disciplinare l'emissione delle *Start Up stock option* per i lavoratori subordinati ed a contratto nel territorio;
- disciplinare una specifica tipologia di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
- introdurre incentivi fiscali per investimenti effettuati da altre aziende nelle Start Up ad alta tecnologia;
- prevedere incentivi fiscali per i privati che investono nelle Start Up e che mantengono l'investimento per un periodo minimo prestabilito;
- introdurre incentivi fiscali nel caso del ri-acquisto delle quote da parte del *management* o dei soci fondatori della Start Up ad alta tecnologia così come nel caso di acquisizione industriale da parte di un'altra azienda nelle operazioni di *Management Leverage Buy Out*;
- prevedere una tipologia di permessi di soggiorno speciali, in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118, per chi è socio e/o amministratore e/o contratto di lavoro subordinato nelle Start Up ad alta tecnologia.

Art. 7

(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 6 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al precedente comma può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 8, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 6.

2. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 6 determina la decadenza del permesso di soggiorno.

3. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.



4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

7. Per quanto non regolamentato dal presente decreto delegato si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

8. Il numero massimo di permessi di soggiorno per Start Up ad alta tecnologia è per il 2014 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene definito con decreto delegato.

8 bis. Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri famigliari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.³¹

³¹ Testo originario (Decreto Delegato n.116/2014):

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 6 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

2. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 6 determina la decadenza del permesso di soggiorno.

3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere tale permesso è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità ed a



produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazioni di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, entro un periodo massimo di tre mesi.

7. Per quanto non regolamentato dal presente decreto delegato si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

8. Il numero massimo di permessi di soggiorno per Start Up ad alta tecnologia è per il 2014 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene definito con decreto delegato.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32, Articolo 1:

1. Il comma 3, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno."

Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32, Articolo 2:

1. Il comma 5, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

"5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;



Art. 8

(Permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up per i seguenti famigliari:

- coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

-
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
 - documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”.

Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32, Articolo 3:

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

“6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.”.

Decreto Delegato 23 marzo 2017 n.34, Articolo 3-bis:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al precedente comma può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 8, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 6.”.

Decreto Delegato 23 marzo 2017 n.34, Articolo 4:

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

“8 bis. Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri famigliari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.”.



- a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.
- 2 bis. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000 (trentamila) o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.
3. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al precedente comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
- 3 bis. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15 comma 1 punto a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.
- 3 ter. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 14 del 26 del Decreto Delegato n. 186 26 novembre 2010.
4. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sé e per i famigliari del permesso di soggiorno.³²

³² **Testo originario (Decreto Delegato n.116/2014):**

(Ricongiungimenti familiari)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:
- coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
 - figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
 - figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità e per motivi di studio.
- Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso.
2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
- a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il



titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

3. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero in base al precedente comma consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

4. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per se e per i famigliari del permesso di soggiorno.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32, Articolo 4:

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up per i seguenti famigliari:

- coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

2 bis. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000 (trentamila) o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

3. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al precedente comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

3 bis. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15 comma 1 punto a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

3 ter. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 14 del 26 del Decreto Delegato n. 186 26 novembre 2010.

4. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per se e per i famigliari del permesso di soggiorno."



REGOLAMENTO 6 aprile 2016 n.6

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DEI CONTROLLI ANAGRAFICI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative dell'articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche in ordine alle modalità dei controlli, da parte del Corpo della Gendarmeria e/o preposti uffici della Pubblica Amministrazione, relativi all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e della veridicità delle dichiarazioni anagrafiche.
2. Ai sensi dell'articolo 28 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, i Corpi di Polizia sono tenuti a collaborare ed a coordinarsi a livello tecnico-operativo al fine di assicurare una più efficace applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, le relazioni tra gli organi, uffici, servizi, aziende ed enti dello Stato si esplicano conformemente ai principi di cooperazione e di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni e della più economica ed efficiente erogazione dei servizi ai cittadini. Nell'esercizio delle proprie funzioni, per un più efficiente svolgimento della sua attività, l'Amministrazione si avvale, sia nei rapporti interni tra i vari Uffici, enti ed aziende, sia con i privati, delle tecniche e dei mezzi elettronici, informatici e telematici, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, al fine di semplificare e garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà sono redatte in conformità ai moduli predisposti dagli Uffici della Pubblica Amministrazione.

Art. 2

(Modalità dei controlli anagrafici)

1. I controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento sono effettuati sulla base dei disposti di cui all'articolo 8 della Legge 159/2011.
2. I sopralluoghi di accertamento devono essere effettuati tenendo conto delle abitudini di vita del nucleo familiare (lavorative, scolastiche, sociali, ecc.), in giorni ed orari diversi e l'accertatore deve annotare su apposita modulistica ora e data in cui compie le verifiche e le risultanze delle stesse. Nel caso in cui al momento del sopralluogo l'interessato non venga reperito presso l'abitazione, l'accertatore dà atto con apposito avviso, lasciato presso l'abitazione dello stesso, dell'intervenuto sopralluogo.
3. In caso di controlli relativi all'immigrazione nel territorio della Repubblica ed all'iscrizione nel Registro di popolazione di cui all'articolo 4 del Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione - Regolamento 16 settembre 1946 n. 48, lo Stato Civile trasmette al Corpo della Gendarmeria la superiore richiesta di immigrazione con la relativa modulistica. Il Corpo della Gendarmeria, previo accordo con l'interessato, esegue un sopralluogo nell'abitazione dove il soggetto ha fissato la propria residenza, verbalizza lo stato di fatto accertato, nonché le abitudini di vita del soggetto e se da



tale riscontro non emergono elementi di indeterminatezza della situazione entro cinque giorni dal sopralluogo comunica l'esito allo Stato Civile. Se nel corso dell'accertamento si evidenziano rilevanti elementi di criticità e/o di incertezza, il Corpo della Gendarmeria invita il soggetto interessato a fornire chiarimenti e/o integrare le dichiarazioni rese.

Qualora i predetti chiarimenti e/o dichiarazioni non siano esaustivi, il Corpo della Gendarmeria dispone un ulteriore sopralluogo da effettuarsi entro 30 giorni e ne comunica gli esiti allo Stato Civile.

4. In caso di controlli volti ad accertare la sussistenza del requisito della residenza effettiva, il Corpo della Gendarmeria, e/o del requisito della dimora abituale, il Corpo della Gendarmeria e/o i preposti uffici della Pubblica Amministrazione, fatti salvi i disposti di cui all'articolo 2 lettera l) della Legge 118/2010 e successive modifiche, procedono nei modi seguenti:

a) nel caso di verifica della sussistenza del requisito della residenza effettiva e/o della dimora abituale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge 159/2011, il Corpo della Gendarmeria dispone un sopralluogo e, se non emergono elementi di indeterminatezza della situazione, entro cinque giorni dal sopralluogo comunica l'esito agli Uffici competenti. Qualora durante l'espletamento del controllo dovessero emergere criticità ed incertezze, viene disposto un ulteriore sopralluogo in un breve arco di tempo e, se permangono elementi di palese contraddizione, i controlli dovranno essere svolti intervallati per un supplementare periodo tale da attestare che la dimora abituale in territorio è venuta meno da oltre sei mesi.

b) nel caso di verifica della sussistenza del requisito della residenza effettiva continuativa, il Corpo della Gendarmeria dispone un sopralluogo e verifica le risultanze storiche ed eventuali ulteriori informazioni e, se non emergono elementi di indeterminatezza, trasmette l'esito, in tempi brevi, agli Uffici competenti. Qualora durante l'espletamento dei controlli dovessero emergere criticità ed incertezze vengono disposti ulteriori sopralluoghi secondo le modalità di cui al comma a).

5. In caso di variazione anagrafica (cambio di indirizzo nello stesso Castello o in altro Castello), qualora non vi sia variazione dei componenti del nucleo familiare, lo Stato Civile procede direttamente con la variazione anagrafica. In caso di variazione dei componenti del nucleo familiare, lo Stato Civile procede direttamente con la variazione anagrafica e trasmette la richiesta al Corpo della Gendarmeria che, qualora rilevi elementi di criticità, può disporre sopralluoghi.

Art. 3

(Gestione documentale)

1. Lo scambio documentale può avvenire tramite il sistema "DoQui Acta", per gli uffici inseriti nella piattaforma, tramite posta elettronica, tramite telefax o tramite il servizio postale.



LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144

Art.18

(Intestazione di immobili a persone fisiche non residenti)

1. Il Consiglio dei XII può autorizzare il cittadino straniero non residente e non soggiornante stabilmente in territorio ai sensi della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, ad intestarsi fabbricato o porzione di fabbricato, a condizione che lo stesso:
 - a) sia già costruito anteriormente alla data del 31 maggio 2017 e, se non ultimato, sia allo stato grezzo;
 - b) sia acquistato per la piena proprietà ed a titolo oneroso;
 - c) sia destinato ad alloggio per la villeggiatura del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - d) sia costituito da un'unica unità immobiliare che può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari.
2. L'acquisto a titolo oneroso di cui al comma che precede è soggetto all'imposta di registro dell'8% e non può godere di benefici fiscali. La delibera del Consiglio dei XII è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura. La predetta delibera deve contenere espressa precisazione che l'autorizzazione è concessa ai sensi del presente articolo.
3. Il numero massimo di autorizzazioni all'acquisto che possono essere concesse ogni anno è fissato con decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 100 autorizzazioni, 30 delle quali devono avere ad oggetto fabbricati accatastati anteriormente alla data del 31/12/2000.
4. Lo straniero che voglia richiedere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve presentare domanda al Consiglio dei XII e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica che assorbe le imposte di bollo e i diritti d'ufficio che sarebbero dovuti per la domanda e gli allegati emessi da uffici sammarinesi, dell'importo di euro 100,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti e la ricorrenza delle condizioni che appositamente il Consiglio dei XII indicherà come necessari per l'applicazione del presente articolo e per l'esame della domanda stessa.
5. I soggetti di cui al comma 1 non possono accedere ai benefici di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni e non hanno diritto a percepire provvidenze e contributi pubblici socio-economici di qualunque tipo.



LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 n.115

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Art.11

(Residenza per motivi economici)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;

b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;

b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;



c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) al convivente more uxorio;

c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.



11. L'immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.
12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".
13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.
14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.
16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.
17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato."

Art. 13

(Impegni occupazionali per residenza automatica)

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:
"Art.2
(Impegni occupazionali per residenza automatica)
 1. Il regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013 è accessibile solo qualora vengano assunti dalle liste di avviamento al lavoro almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.
 2. L'eventuale assunzione dei soci della società e dei loro famigliari non rileva ai fini del requisito occupazionale richiesto dal comma precedente.
 3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all'atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di sostituire parte del personale da assumere dalle liste di avviamento al lavoro con personale da assumere al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, purché in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l'avvio del progetto



imprenditoriale, da documentare in maniera specifica anche attraverso la produzione di certificazione idonea a comprovarle. Il Comitato Tecnico Valutatore delibera in merito a tale richiesta, consultato l'Ufficio del Lavoro rispetto alla presenza o meno di tale personale nelle liste di avviamento al lavoro.

4. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un'attività esistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n.71, qualora l'impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati entro sessanta giorni dal rilevamento. L'integrazione rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:

“Art.4

(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve comunque essere acquistato un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, del valore minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

L'investimento immobiliare effettuato non è soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei XII e viene comunicato al medesimo Consiglio dei XII per una presa d'atto.

2. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio funge da garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva, fino all'esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) e dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge n.71/2013.

3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso.

4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.”.



DECRETO DELEGATO 5 dicembre 2017 n.137
(Ratifica Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.119)

**MISURE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N. 115
"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO ECONOMICO" IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI
PERSONALE, DI AGEVOLAZIONE SUI PREMI DI RISULTATO E SULLE
PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO DI LAVORO, DI RESIDENZA PER MOTIVI
ECONOMICI E DI PART-TIME IMPRENDITORIALE**

Art. 19

(Individuazione dei settori da incentivare tramite Codici Ateco)

1. In applicazione all'articolo 11, comma 4, della Legge n. 115 /2017, i settori relativi all'attività di impresa sono elencati nella Tabella di cui all'allegato A al presente decreto delegato.
2. Per ottenere la concessione della residenza per motivi economici, la società deve esercitare attività d'impresa riconducibile ad almeno due Codici Ateco di cui alla Tabella allegata con la lettera "A".
3. La condizione prevista al comma 2, per i gruppi del Codice Ateco n. 10 e 11 riportati nella Tabella allegata con la lettera "A" relativi al settore agroalimentare, è rispettata se nella licenza, oltre all'indicazione di un Codice Ateco rientrante nei suddetti gruppi, è indicata congiuntamente l'attività della vendita all'ingrosso dei medesimi beni.

Art. 20

(Definizione del Contributo)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis, comma 9 della Legge 27 giugno 2013 n.71 così come introdotto dall'articolo 11, comma 9, della Legge n.115/2017, il titolare di residenza per motivi economici e anche i suoi familiari che godono della stessa residenza, come espressamente concessa dall' articolo 11, comma 8, della medesima Legge, sono tenuti a versare un contributo forfettario mensile pari a euro 350,00 (trecentocinquanta/00) pro capite, che viene denominato: "Contributo per Residenza per motivi economici".
2. Tale contributo è iscritto a ruolo nella Cartella Unica delle Tasse che è emessa nominativa per tutti i componenti del nucleo familiare maggiori di età. Nel caso in cui il residente per motivi economici sia dipendente della propria azienda, oppure altri componenti del nucleo familiare inizino a produrre reddito, tramite lavoro dipendente o lavoro autonomo, il contributo sopracitato può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, proporzionalmente all'inizio dell'attività lavorativa dell'anno di competenza.
3. I residenti per motivi economici sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa per le eventuali spese medico sanitarie per prestazioni rese dall'ISS, non ricomprese nell'apposito nomenclatore, con un'agenzia assicurativa con sede a San Marino, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 50.000,00 (cinquantamila /00) pro capite.
4. L'ISS provvede a stilare il nomenclatore di cui al comma 3.



LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020**

Art.77

(Residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri)

1. Possono domandare la residenza ordinaria nella Repubblica di San Marino, prevista ai sensi della Legge 28 giugno 2010 n.118 e sue successive modifiche, i lavoratori frontalieri attivi che abbiano svolto attività lavorativa nel territorio sammarinese per un periodo continuativo di almeno quindici anni e che al momento della presentazione della richiesta siano titolari di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno presso l'Ufficio di Stato Civile.
3. La residenza ordinaria si estende al nucleo familiare del richiedente ad esclusione dei figli che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.
4. Il numero massimo delle residenze ordinarie concesse secondo il presente articolo è fissato in 20 unità.
5. E' dato mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 settembre 2018 apposito decreto delegato atto a regolamentare le modalità attuative del presente articolo.